

(29) RTA 3, nr. 216. In una seconda stesura Trithemius accentuò ancora i rimproveri: "Prima causa sive articulus fuit, quod civitatem Genuensem juxta mare in Liguria sitam, quae semper ad Romanum imperium pertinebat, accepta pecunia regi donavit Gallorum sine consensu principum regni in grave detrimentum totius regis Germanici simul et imperii Romani". Citato secondo RTA 3, nr. 217.

Un ringraziamento speciale a mia moglie Arianna Frixia per la traduzione dal tedesco all'italiano di questa trattazione.

GIUSTINA OLGIATI

L'ALLEANZA FALLITA:
IL TRATTATO DEL 7 NOVEMBRE 1447 TRA
ALFONSO D'ARAGONA E GIANO CAMPOFREGOSO

Il 28 gennaio 1447, giorno successivo alla sua presa di potere, il nuovo doge di Genova, Giano Campofregoso, indirizzava al re Alfonso d'Aragona una lettera contenente un succinto resoconto degli ultimi avvenimenti: «cum... dominus Barnabas Adurnus, rebus suis diffidens, administrationem huius Reipublice trepidus deseruisset, magno ac prope incredibili bonorum omnium consensu hesternae die ad huius ducatus dignitatem evecti sumus⁽¹⁾». Dopo questo breve riferimento alla deposizione del capo della fazione avversaria, il nuovo doge accennava al peso del suo incarico, per assolvere il quale confidava nell'aiuto divino, ed alla speranza di poter contare sull'appoggio del sovrano: Alfonso d'Aragona poteva considerare la città di Genova, anche sotto il nuovo governo, come propria, ed essere certo che non si sarebbe mai posta in alcun modo contro gli interessi regi.

A poche ore dalla sua elevazione alla più alta carica dello Stato, Giano Campofregoso assolveva così ad una tradizione propria - e non soltanto a Genova - dei nuovi principi appena assunti al potere; e lo dimostrano le altre lettere scritte, con la medesima data e contenuto analogo, ad altri potenti della Penisola, a collaboratori ed a confinanti pericolosi: il duca di Milano, il pontefice di Roma, il *ducalis camerarius* Andrea Birago ed il marchese del Finale Galeotto Del Carretto⁽²⁾. Avvisi che, al di là di uno scontato annuncio dell'accaduto, miravano a favorire una certa base di consenso o almeno di neutralità, da parte dei potentati stranieri, nei confronti dei rivolgimenti politici interni alla Repubblica di Genova.

Pur inserendosi in questa linea tradizionale, sia per motivazioni che per contenuto, la lettera indirizzata ad Alfonso d'Aragona aveva, in sovrappiù, lo scopo di confermare l'intenzione del nuovo governo di non apportare modifiche alla politica seguita dai dogi Adorno nei confronti del sovrano. Tale dichiarazione programmatica, ripetuta anche nella lettera al duca di Milano, era resa necessaria, più che

da generiche consuetudini diplomatiche, dai precedenti conflitti intercorsi tra i due sovrani e la Repubblica di Genova sotto il governo di Tommaso Campofregoso. Il fatto che quest'ultimo avesse avviato nel 1442, poco prima di essere deposto, trattative di pace con entrambe le potenze non era sufficiente garanzia dell'accettazione, da parte del nuovo doge, dei trattati stipulati nel 1443 e 1444 durante il governo di Raffaele Adorno.

D'altra parte, nonostante l'avvenuta ascesa al potere di Giano Campofregoso, il nuovo *status* della Repubblica doveva apparire, almeno all'inizio, tutt'altro che definitivo. Il favore che il vecchio Tommaso, appena liberato dalla prigionia, godeva tuttora presso la cittadinanza avrebbe potuto favorire il suo ritorno al dogato in sostituzione del nipote Giano; quest'ultimo, d'altronde, aveva firmato pochi mesi prima l'impegno di cedere il dominio di Genova alla Corona francese, in cambio di aiuti militari contro la fazione degli Adorno.

Ogni dubbio riguardo al nuovo governo della Repubblica di Genova venne comunque chiarito nel giro di pochi giorni. Alla liberazione di Tommaso, accolto festosamente dai cittadini di Genova, non fece seguito il suo ritorno al potere, né si verificarono divisioni all'interno dalla fazione Campofregoso; pur confermando di aver firmato il patto con il re di Francia, Giano rifiutò di cedergli il proprio primato, conquistato con le sue sole forze e senza alcun aiuto da parte dell'alleato. Lo stesso Tommaso Campofregoso intervenne personalmente, con lettere indirizzate a Filippo Maria Visconti e ad Alfonso d'Aragona, per confermare che il nuovo governo si era ormai stabilmente insediato, e per garantire di persona, anche a nome del nuovo doge, che si sarebbero mantenuti i rapporti di amicizia sia con Milano che con il Regno di Napoli⁽³⁾.

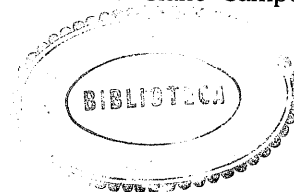
Impegnato nella riorganizzazione del Dominio di Genova e nel consolidamento del proprio potere, Giano Campofregoso manteneva così la Repubblica, senza soluzione di continuità, nella medesima linea politica sulla quale l'avevano avviata Raffaele e Barnaba Adorno. Del resto, Filippo Maria Visconti ed Alfonso d'Aragona non erano stati del tutto estranei alla sua salita al potere, per quanto il loro apporto ad essa fosse stato più che altro passivo. Entrambi i sovrani si erano infatti mantenuti sordi alle richieste di aiuto del doge Raffaele Adorno, messo in gravi difficoltà dall'offensiva navale dei ribelli capeggiati da Giano Campofregoso e Benedetto Doria. Per lungo tempo, Alfonso d'Aragona aveva addirittura accordato la sua protezione e l'uso delle sue bandiere agli oppositori del doge, forse nella convinzione di poter così favorire l'ascesa al potere del proprio

protetto Barnaba Adorno. Il ripensamento del sovrano era giunto troppo tardi, quando le tensioni interne ed esterne al governo di Genova avevano ormai minato in maniera irreparabile la stabilità del primato degli Adorno. L'offensiva delle navi catalane non aveva potuto fermare i ribelli; l'abdicazione di Raffaele Adorno e l'ascesa del di lui cugino Barnaba al dogato non avevano placato le discordie intestine, e nemmeno l'appoggio di Alfonso d'Aragona aveva potuto mantenere al potere l'uomo dal quale il sovrano sperava forse di ottenere il pieno dominio su Genova⁽⁴⁾.

D'altra parte, pur avendo conquistato il potere a spese del protetto del re e della sua guardia di seicento catalani, Giano Campofregoso non voleva né poteva, al momento, modificare la politica della Repubblica nei confronti di Alfonso d'Aragona. Il rifiuto opposto alle pretese del re di Francia rendeva necessario il mantenimento delle relazioni di pace con le altre potenze, specie con quelle che maggiormente avrebbero potuto ricevere danno da un accrescimento della potenza francese in Italia. Alfonso d'Aragona, la cui conquista del Regno di Napoli era stata osteggiata dalla Corona di Francia, in appoggio alla Casa angioina, era per molti punti di vista un alleato prezioso, o almeno un potente da non inimicarsi con aperti atti di ostilità.

La necessità di evitare nuovi conflitti era di vitale importanza anche in considerazione dei tanti problemi che il nuovo governo si trovava a dover affrontare. L'opposizione dei fuorusciti, in primo luogo, ed il seguito che la sconfitta fazione degli Adorno godeva ancora presso parte della cittadinanza; le tensioni con i potenti signori feudali confinanti con il Dominio, quali il conte di Lavagna Giovanni Antonio Fieschi ed il marchese del Finale Galeotto Del Carretto; l'atteggiamento filofrancese di alcuni dei più stretti collaboratori del nuovo doge, come quel Benedetto Doria che, dopo essere stato uno dei promotori della rivolta contro Raffaele Adorno, era rimasto fedele al patto stretto con il re di Francia, e si era posto ai suoi ordini con il titolo di *regalis capitaneus maritimus generalis*.

La questione relativa a Benedetto Doria si sarebbe conclusa di lì a poco, con la firma di una prima convenzione il 17 marzo 1447 e la ratifica conclusiva degli accordi il 3 aprile successivo. Rimasero invece aperti i problemi che l'iniziativa del ribelle aveva provocato da quando, ai primi del 1446, aveva trasformato una flottiglia commerciale diretta da Chio a Bruges in una impresa corsara che per mesi era sfuggita alle flotte di Raffaele Adorno, autofinanziandosi con il bottino fatto ai danni di altre navi o con la vendita di parte del proprio carico. Il 3 febbraio 1447 Giano Campofregoso intervenne



presso Alfonso d'Aragona, tramite lettera, per chiedere l'appoggio del re in favore di Simone Giustiniani e Borbono Centurione, incaricati di recuperare l'allume scaricato da Benedetto Doria a Maiorca, e ivi tenuto sotto sequestro; richiesta che non dovette però avere successo, dal momento che venne ripetuta - questa volta, nei confronti dei governanti della città - il successivo 6 ottobre ⁽⁵⁾.

Le iniziative prese in seguito dal doge nei confronti del re d'Aragona o dei suoi sudditi furono improntate costantemente dalla intenzione di mantenere rapporti il più possibile cordiali, pur senza trascurare gli interessi della Repubblica di Genova. Il 22 febbraio 1447 Giano Campofregoso indirizzò ai consiglieri della città di Barcellona una supplica per ottenere la licenza di eleggere tra i sudditi catalani un uomo fidato, al quale affidare l'incarico di console dei mercanti genovesi e, di conseguenza, la difesa dei loro interessi ⁽⁶⁾. Tre giorni più tardi indirizzò ad Aronne Cibo, *regius consiliarius in Neapoli*, una lettera con la quale, dopo un tardivo accenno alla propria elezione al dogato, confermava al nobile genovese la propria fiducia nel suo operato, e lo esortava a partecipargli consigli e pareri riguardo alle questioni concernenti il re d'Aragona ⁽⁷⁾.

Aronne Cibo, che avrebbe giocato in seguito un ruolo determinante nei rapporti tra Giano Campofregoso ed Alfonso d'Aragona, non era, al momento, che uno dei tanti uomini di fiducia, residenti all'estero, di cui la Repubblica si serviva in particolari occasioni per trattare problemi delicati con i diversi governi locali. Tali uomini - che, per il favore di cui godevano presso i sovrani o i maggiorenti delle località di residenza, erano tenuti al di sopra della fazioni in lotta - erano piuttosto numerosi nella Genova del Quattrocento, e svolsero un ruolo spesso determinante nella vita politica della città, per quanto i loro nomi siano quasi completamente ignorati dagli storici. Se Aronne Cibo ha goduto di una maggiore considerazione presso i posteri, al punto di vedersi dedicare una voce del Dizionario Biografico degli Italiani, è perché, al di là della sua attività di mercante e uomo politico, ebbe la rara prerogativa di contare tra i suoi figli un futuro papa, Giovanni Battista Cibo, innalzato al soglio pontificio nel 1484 con il nome di Innocenzo VIII.

All'epoca dell'ascesa al potere di Giano, Aronne Cibo godeva della considerazione del nuovo doge non solo per il suo ruolo di consigliere di Alfonso - carica che il sovrano concedeva con una certa facilità, ed anche con laute pensioni, tanto a sudditi dei suoi regni quanto a stranieri -, ma anche per i suoi precedenti nei confronti della famiglia Campofregoso. Viceré di Napoli per conto

di Renato d'Angiò, durante la guerra condotta contro Alfonso d'Aragona, Aronne Cibo era stato tra i responsabili del rifornimento e della difesa della città durante gli ultimi attacchi condotti dai catalani. Ferito e catturato al momento della conquista di Napoli, era stato trattato da Alfonso con tutti gli onori e quindi rimesso in libertà. Inviato da Tommaso Campofregoso al sovrano nel settembre 1442, quale commissario della Repubblica per trattare la pace, era stato riconfermato nella carica anche dai successivi governanti della città, i Capitani di Libertà ed il doge Raffaele Adorno ⁽⁸⁾. Quest'ultimo revocò l'incarico nell'estate del 1443, accusando il Cibo di aver trascurato, forse più per negligenza che per malafede, di mantenere la segretezza sulle trattative condotte per conto della Repubblica; mancanza resa ancora più grave, in seguito, dall'aver dato ospitalità presso di sé, a Napoli, al ribelle Nicolò Campofregoso ⁽⁹⁾.

Rimasto da questo momento estraneo alle trattative - che, affidate a Battista di Goano ed a Battista Lomellino, portarono alla stipulazione della pace del 7 aprile 1444 ⁽¹⁰⁾ -, Aronne Cibo continuò la carriera politica nel regno di Napoli, dove aveva fissato la propria residenza, fino a ricevere da Alfonso d'Aragona la nomina a regio consigliere. In questa veste di uomo di fiducia tanto del sovrano quanto della fazione al potere in città, Aronne Cibo appariva certo come un elemento prezioso nella politica che Giano Campofregoso intendeva seguire nei confronti di Alfonso d'Aragona. D'altra parte, lo stesso doge non limitò le proprie possibilità di intervento presso il sovrano alla mediazione di un unico rappresentante, per quanto di provata fedeltà, ma anzi delegò a più incaricati la cura dei rapporti con Alfonso, quando non se ne assunse l'incombenza direttamente di persona. Il 2 marzo 1447 Giano Campofregoso intervenne tramite lettera in favore di due cittadini genovesi, catturati e trattenuti come schiavi a bordo di una galea catalana. La richiesta della loro liberazione era accompagnata, insieme con l'accenno ai propri doveri di tutela a favore dei cittadini della Repubblica, dal ricordo dei patti di pace stipulati con il sovrano: «verum nec minus nos movet ratio bone et sancte pacis inter serenissimam maiestatem vestram et nobis servande ⁽¹¹⁾».

Forse proprio per confermare la sua intenzione di ratificare la pace del 1444, Giano Campofregoso aveva nel frattempo inviato a Napoli un proprio rappresentante, scelto nella persona di Oberto Giustiniani; non senza però affidare ad Aronne Cibo l'incarico di fare da intermediario tra l'ambasciatore ed il sovrano ⁽¹²⁾. Prima ancora dell'atteso rapporto da Napoli, giunse però a Giano Campofregoso

la notizia di un avvenimento tanto fausto quanto inaspettato: l'elezione al soglio pontificio, il 6 marzo, del sarzanese Tommaso Parentucelli, quale successore del defunto Eugenio IV. La nomina di un papa ligure, per di più intimo amico del fratello del doge, Ludovico, venne partecipata ad Aronne Cibo da Giano Campofregoso l'11 marzo 1447⁽¹³⁾. Già il giorno successivo, il doge comunicava ad Oberto Giustiniani e Giovanni Federici, al momento presso la corte di Alfonso, la prossima partenza di una solenne ambasceria alla quale avrebbe preso parte lo stesso Ludovico, e che si sarebbe recata prima a Roma, quindi al cospetto del sovrano⁽¹⁴⁾.

L'ambasceria - composta da personaggi di rilievo quali il *legumdoctor* Andrea Bartolomeo Imperiale, Pietro di Montenegro, Giacomo Fieschi e Brancaleone Grillo - dovette partire poco più tardi del 29-30 marzo, data delle lettere che ne annunciavano l'invio ai Cardinali e ad Alfonso d'Aragona⁽¹⁵⁾. Giunti alla presenza del pontefice, gli ambasciatori avrebbero dovuto manifestare l'esultanza del doge e dell'intera cittadinanza per la sua nomina ed assicurargli che la città di Genova sarebbe sempre stata per lui un porto ed un rifugio *in secundis adversisque rebus*. Quindi, il discorso sarebbe dovuto cadere sulla Corsica, della quale i Genovesi chiedevano «*relaxationem et liberationem... cum omnibus arcibus, terris, pertinentiis, dizione ac dominio eius*». Dal papa, gli ambasciatori avrebbero dovuto ottenere anche la conferma di un privilegio concesso da Martino V ai Genovesi riguardo al trasporto via mare verso le terre degli Infedeli. Ad Alfonso - dinanzi al quale avrebbero dovuto presentarsi almeno Ludovico Campofregoso, Andrea Bartolomeo Imperiale e Pietro di Montenegro, insieme con Gottardo di Sarzana - gli inviati genovesi avrebbero dovuto ribadire l'intenzione del nuovo doge di mantenere rapporti di pace e di collaborazione con il sovrano: «*affirment nos non modo ad pacis observantiam paratos esse, sed insuper ad ea omnia procuranda que amplitudinem et gloriam eius aspiciant*». La necessità di ratificare la pace del 1444 non avrebbe però dovuto rappresentare una deroga agli interessi della Repubblica: non si sarebbero dovute tacere al sovrano le apprensioni del doge per gli armamenti navali catalani, i lamenti per gli attacchi sferrati contro la Corsica e le altre questioni relative agli interessi genovesi nei regni di Alfonso⁽¹⁶⁾.

Mentre l'ambasceria dirigeva su Roma per compiere la prima parte della missione, altri avvenimenti intervennero a turbare la Repubblica di Genova. Il 31 marzo giunse in città la notizia della cattura del vascello di Simone Calvo, ricco di merci preziose, ad opera della nave del Finale. L'episodio, che determinò l'immediata

convocazione del Gran Consiglio, ebbe larga risonanza in tutto il Dominio, e contribuì non poco al definitivo deterioramento dei rapporti con il marchese Galeotto Del Carretto, contro il quale la Repubblica sarebbe scesa, prima della fine dell'anno, a guerra aperta. Per il momento, in considerazione delle altre preoccupazioni che affliggevano il nuovo *status* della città, tale atto di provocazione non ebbe altre conseguenze immediate a parte la nomina di un ufficio straordinario di otto membri, incaricati dello studio delle contromisure da adottare, e l'invio di lettere di protesta al marchese del Finale⁽¹⁷⁾.

La situazione politica della penisola non era peraltro tale da permettere a Giano Campofregoso provvedimenti più radicali: gli eserciti veneziani avanzavano con progressione costante nei territori del ducato di Milano, in concomitanza con l'aggravarsi delle condizioni di salute di Filippo Maria Visconti. Dinanzi al pericolo, il duca inviò richieste di aiuto a diverse potenze italiane e straniere, e convocò a Milano, a breve distanza l'uno dall'altro, il conte di Lavagna Giovanni Antonio Fieschi ed il cugino del doge, Pietro Campofregoso, capitano generale della Repubblica. Il 18 aprile 1447 Giano Campofregoso comunicò la notizia al fratello Ludovico ed ai suoi colleghi inviati presso il papa, trasmettendo loro anche la copia di una lettera scritta ad Alfonso per informarlo degli eventi. Gli stessi ambasciatori avrebbero dovuto valutare l'opportunità di inoltrare il messaggio al sovrano, al quale avrebbero dovuto chiedere giustizia, inoltre, per gli atti di pirateria commessi dai catalani Giovanni Natale e Bartolomeo Maciolla⁽¹⁸⁾. Il 26 aprile Giano Campofregoso rivolgeva personalmente ad Alfonso nuove proteste per perorare la liberazione di un cittadino della Repubblica, Bartolomeo di Chiavari, catturato e posto ai remi su una galea catalana; due giorni più tardi, il doge indirizzava alla regina d'Aragona una analoga supplica in favore di altri concittadini imprigionati⁽¹⁹⁾.

Pur permanendo tali cause di tensione, le relazioni diplomatiche tra Giano Campofregoso ed Alfonso d'Aragona si intensificarono, tra i mesi di maggio e giugno 1447, probabilmente proprio in conseguenza della complicata situazione del Milanese. Il 3 maggio, il doge di Genova comunicò al fratello Ludovico ed a Gottardo di Sarzana quanto appreso riguardo alla convocazione a Milano del conte di Lavagna e di Pietro Campofregoso, rientrati a Genova rispettivamente il 24 aprile ed il 2 maggio. Ai due uomini, Filippo Maria Visconti aveva comunicato la propria intenzione di cedere la città ed il territorio di Asti al Delfino di Francia in cambio di aiuti militari, purché questi arrivassero entro due mesi; non avendo però

intenzione di vedere troppo accresciuta la potenza francese in Italia, il duca esortava i Genovesi a non rinunciare alla propria libertà, e ad allearsi quanto prima con Alfonso d'Aragona⁽²⁰⁾.

Pur raccomandando ai propri inviati il compito di sensibilizzare il sovrano riguardo al pericolo rappresentato da una calata dei Francesi in Italia, Giano Campofregoso non trascurò, nelle settimane immediatamente successive, la cura degli interessi di cittadini genovesi danneggiati da Alfonso o dai suoi sudditi. Il 6 maggio diede mandato al podestà, al Consiglio ed alla Comunità di Calvi di favorire l'applicazione del diritto di rappresaglia contro i catalani concesso nel marzo precedente a Paolo Filippo di Calvi, catturato in epoca posteriore alla firma della pace del 7 aprile 1444; il 15 maggio perorò presso Alfonso la restituzione a Giovanni Ludovico Fieschi dei beni da lui posseduti a Napoli, Capua ed Aversa, e perduti in seguito alla conquista del Regno da parte dei Catalani⁽²¹⁾. Nello stesso periodo, peraltro, non mancò di interpellare il sovrano per ottenere vantaggi per i propri protetti, quale il *miles* Giorgio Spinola, o privilegi per se stesso, come la licenza di esportare dalla Sicilia otto cavalli scelti, nonostante i decreti promulgati in contrario da Alfonso d'Aragona⁽²²⁾.

Negli ultimi giorni di maggio giunsero a Genova notizie relative all'esito dell'ambasceria inviata a Roma ed a Napoli. Memore dell'antica amicizia, Nicolò V aveva risposto pienamente alle aspettative del doge, confermando alla Repubblica l'investitura della Corsica ed affidando la carica di governatore a Ludovico Campofregoso. Il 27 maggio 1447 il doge ed il Consiglio degli Anziani di Genova ne ringraziavano il pontefice, confermandogli inoltre la propria incondizionata fedeltà: «nos, hanc Rempubicam, hunc statum, nostra omnia et si quid preter hec polliceri ultra possumus, ita esse in obsequium Sanctitatis vestre dedita dicataque ut nihil omnino sit quod magis vestrum sit»⁽²³⁾.

Il successo ottenuto dall'ambasceria di Ludovico Campofregoso - al quale lo stesso re di Napoli avrebbe poi riservato ottime accoglienze, oltre al dono di una rendita annua⁽²⁴⁾ - costituiva peraltro un pericoloso motivo di contrasto con Alfonso d'Aragona, che tra le sue molte corone vantava anche quella di *rex Sardinie et Corsice*. Già il 7 giugno 1447 - a pochi giorni dall'arrivo a Genova della notizia della decisione del papa - Oberto Giustiniani ed Aronne Cibo, nel frattempo rientrati a Genova, informavano della cosa il sovrano, assicurandolo dell'intenzione del doge di intervenire contro i pirati corsi che avevano catturato navi catalane, e del suo impegno

ad impedire in futuro il ripetersi di situazioni analoghe, dal momento che l'isola era sul punto di tornare sotto la giurisdizione genovese⁽²⁵⁾.

Ottenuta la reinvestitura della Corsica, il governo della Repubblica concentrò la propria attenzione sugli altri problemi che minacciavano la sicurezza degli abitanti del *Dominium*. Il 9 giugno, il doge e gli otto membri dell'*Officium ad sumptus extraordinarios* - magistratura creata in seguito all'arrivo della notizia della cattura della nave *Calva* - stilarono le istruzioni per Francesco Cavallo, in procinto di partire per Milano quale ambasciatore della Repubblica. Compito principale dell'inviato doveva essere la richiesta di un intervento da parte di Filippo Maria Visconti contro Galeotto Del Carretto, che non desisteva dal commettere gravi atti di provocazione nei confronti dei Genovesi. In particolare, Francesco Cavallo avrebbe dovuto menzionare la cattura della nave *Calva*, che era stata poi restituita ma senza il suo carico di lane pregiate; l'ospitalità data nelle terre del Finale ai fuorusciti, primo fra tutti l'ex-doge Barnaba Adorno; la cattura di cittadini genovesi; l'imposizione, in aperta violazione delle consuetudini, del dazio dell'1% sulle merci importate nel Finale; l'allestimento di bireme per conto dei ribelli. Il duca di Milano avrebbe dovuto intervenire, inoltre, anche contro Leonello Spinola, che stava facendo edificare nei pressi di Savignone, nel territorio di proprietà di Giacomo Fieschi, una fortezza «ad latrocinandum et molestias ac turbationes inferendum»⁽²⁶⁾.

Ancor prima della partenza dell'ambasciatore, tuttavia, le motivazioni e gli scopi della missione subirono modifiche radicali, a causa dell'arrivo a Genova di una lettera inviata, il 10 giugno, dallo stesso duca. Pressato dall'avanzata dei Veneziani, Filippo Maria Visconti chiedeva alla Repubblica l'immediato invio, in sua difesa, di tutti i fanti ed i balestrieri disponibili. Di fronte a tale richiesta - che offriva ai Genovesi la possibilità di mercanteggiare sull'invio di aiuti, ma anche il rischio di provocare il risentimento dei Veneziani - Giano Campofregoso non poté che modificare completamente l'impostazione dell'ambasceria, rilasciando, il 13 giugno, nuove e dettagliate istruzioni. Lasciato in sottordine il problema di Galeotto Del Carretto, Francesco Cavallo avrebbe dovuto rivolgere tutta la propria attenzione alle richieste di aiuto del duca, cercando di ottenere per la Repubblica quanti più vantaggi possibile. L'ambasciatore avrebbe però dovuto ricordare sempre - pur senza farne esplicita menzione al duca - che la Repubblica era, al momento, in stato di guerra contro Milano, avendo stipulato una tregua per

solì due mesi, mentre invece sussistevano ottime relazioni di pace tra Genova e Venezia.

Tale ostacolo, che si opponeva recisamente alla possibilità dell'invio di aiuti militari, avrebbe potuto essere aggirato con l'offerta di un sussidio pecuniario, motivato dalla restituzione, da parte del duca, di Gavi e delle altre terre della Repubblica situate nell'Oltregiogo ed occupate dai Milanesi. A questo proposito, l'ambasciatore non avrebbe dovuto mostrarsi troppo ansioso di concludere l'accordo, in modo da non far sospettare al duca quanto realmente la Repubblica desiderasse tornare in possesso dei territori ad essa sottratti: «volumus respondeatis Gavium et alias terras trans Iugum positas exigue nobis utilitatis semper fuisse, nec iudicio nostro multum interesse utrum in manu sublimitatis sue sint an ad manus nostras revertantur». I Genovesi non avrebbero dovuto apparire desiderosi di recuperare le terre dell'Oltregiogo, quanto piuttosto di prestare aiuti al duca nell'unico modo che non avrebbe potuto suscitare tensioni con i Veneziani.

Il 14 giugno Giano Campofregoso aggiunse una lunga postilla alle istruzioni per l'ambasciatore. Ribadiva, in primo luogo, i capi d'accusa contro Galeotto Del Carretto, già ricordati in precedenza, quindi suggeriva la possibilità di sfruttare la situazione per ottenere dal duca non più una tregua, ma una vera pace o addirittura una alleanza con Milano: «que si faciet, habebit nos et hanc civitatem filios et amicos nec minus de statu suo quam de nostro cogitantes»⁽²⁷⁾.

Mentre si avviavano queste trattative con il Visconti, si verificò a Genova un avvenimento la cui gravità avrebbe potuto compromettere in maniera definitiva i rapporti con Alfonso d'Aragona. In quello stesso mese di giugno, Nicolò Giustiniani - console dei catalani e degli altri sudditi di Alfonso nelle terre della Repubblica - venne scoperto in possesso di lettere compromettenti, che provavano la sua complicità con il sovrano in un disegno volto a rovesciare il governo di Genova. Il rinvenimento di armi nella casa del sospettato e la sua confessione sotto tortura portarono alla scoperta del piano e del nome di un altro congiurato, Battista Giustiniani, che come il suo congiunto subì la pena dell'incarcerazione, l'esborso di una fortissima multa ed infine l'esilio.

Forse in considerazione della difficile situazione politica italiana, Giano Campofregoso preferì non dare all'avvenimento una risonanza che avrebbe potuto determinare una crisi nei rapporti con Alfonso d'Aragona. Approfittò però del denaro dei Giustiniani per sovvenzionare i lavori di riedificazione della fortezza del Castelletto,

e non mancò di informare il sovrano dell'accaduto, per quanto succintamente: Nicolò e Battista Giustiniani erano stati imprigionati «propter quedam demerita», ed era quindi impossibile che il primo continuasse ad esercitare a Genova la carica di console dei Catalani, per la quale veniva ora proposta la candidatura di Antonio Lomellino; per quanto riguardava il complotto - sugli obiettivi del quale non veniva fatto alcun accenno -, esso era ormai a conoscenza del doge in quasi tutti i suoi particolari: «iam multa eorum que machinabantur nobis patefacta fuere, sed nondum totam materiam detegimus, quam integre cognoscere et iuri non deesse studebimus»⁽²⁸⁾.

A riprova del fatto che l'episodio non aveva determinato variazioni nella linea politica scelta da Giano Campofregoso, lo stesso doge accondiscendeva, in quei medesimi giorni, alla proposta di Alfonso di creare una nuova carica, quella dei *Conservatores Pacis*. Tale decisione venne partecipata, il 15 e 16 giugno, ai mercanti genovesi residenti nei regni di Alfonso, insieme con i nomi degli eletti, Aronne Cibo ed il *regius secretarius* Francesco Martorell. I due prescelti avrebbero goduto delle stesse prerogative un tempo concesse a Bernardo di Corbaria e Andrea Biure, ed avrebbero ricevuto per due anni, a partire dal 1° agosto, uno stipendio di 500 lire annue da ripartire equamente tra di loro. Di tale spesa si sarebbero fatti carico gli stessi mercanti genovesi, che avrebbero dovuto contribuirvi secondo quote fissate con precisione dal doge, dagli Anziani, dall'*Officium sumptus extraordinarii* e dall'*Officium Monete*: 150 lire per le comunità di mercanti residenti a Napoli, Gaeta, Salerno e Castellammare; 100 per quelle di Palermo e della Sicilia; 87 lire e 10 soldi per i mercanti di Valenza ed Ibiza, 62 lire e 10 soldi per quelli della Contea di Barcellona e 100 lire per quelli di Maiorca e Minorca⁽²⁹⁾.

Forse allo scopo di non causare tensioni con il ceto mercantile, imponendo nuovi esborsi, forse perché non soddisfatto del nominativo proposto, Giano Campofregoso oppose invece un cortese ma fermo rifiuto, il 17 giugno, alla richiesta di Alfonso di nominare console dei Genovesi a Barcellona il *regius camerarius* Giovanni Lullo. Dimentico della richiesta da lui stesso avanzata mesi prima ai consiglieri di Barcellona, il doge dichiarò di non poter accettare perché tale carica non era mai esistita in quella città, e perché la Repubblica era già fin troppo sulle spese a causa della nomina dei *Conservatores Pacis*⁽³⁰⁾. Nei giorni immediatamente successivi, 20 e 21 giugno 1447, Giano Campofregoso comunicò ad Alfonso d'Aragona il parere favorevole dato dal governo alla nomina di Giovanni

Federici a console dei catalani in Genova, ed il prossimo invio di Aronne Cibo, latore di un incarico della massima importanza da parte della Repubblica⁽³¹⁾.

La missione affidata ad Aronne Cibo avrebbe dovuto costituire, nelle intenzioni del doge, il necessario completamento di quella di Ludovico Campofregoso, che a Napoli aveva stipulato una prima bozza di accordo con Alfonso d'Aragona. Oltre al recupero della Corsica, l'ambasceria che per oltre due mesi si era trattenuta lontano dalla patria aveva dunque avuto come scopo non solo la ratifica della pace del 1444, ma anche la stipulazione di un vero e proprio trattato di alleanza, della durata di tre anni, tra Genova ed il re d'Aragona. Stilata probabilmente dalla mano del cancelliere Gottardo di Sarzana, che Ludovico aveva portato con sé, la bozza del trattato era articolata in diciannove punti: 1 - entrambe le parti si obbligavano a considerare come amici e nemici propri gli amici ed i nemici della controparte, fatta solo eccezione per i casi speciali nominati negli altri articoli; 2 - Giano Campofregoso si impegnava ad intervenire contro qualsiasi persona, signore, principe, re e comunità contro cui Alfonso d'Aragona avesse inteso muovere guerra comune, ed a stipulare condizioni di pace su richiesta del sovrano, stanti sempre le predette eccezioni; 3 - entrambe le parti si obbligavano alla reciproca difesa tanto per mare quanto per terra, in tempo di guerra come di pace; 4 - erano considerati come eccezioni agli obblighi di cui ai punti precedenti la Santa Sede, l'imperatore, i re di Navarra, Castiglia e Portogallo, il duca di Milano ed il marchese d'Este, con i quali le parti avrebbero potuto isolatamente vivere in stato di pace o di guerra e stringere alleanze, purché non contrarie agli interessi della controparte. In caso di aggressione da parte di tali potenze, tuttavia, sarebbero entrati in vigore gli obblighi relativi alla reciproca difesa.

Data l'importanza dell'articolo in questione, venivano fornite al riguardo tutte le precisazioni del caso. L'obbligo all'intervento armato avrebbe dovuto entrare in funzione in caso di aggressione contro i territori della Repubblica compresi tra Corvo e Monaco, tra il mare ed il Giogo, e contro le terre oltre il Magra, Sarzana, Sarzanello, Falcinello, Santo Stefano, Villa Sivero, Pietrasanta, Villafranca, Castelnuovo, Carrara ed Avenza, nonché Bonifacio, Calvi e tutta la Corsica. In caso di guerra tra Alfonso d'Aragona ed i regni di Castiglia e Portogallo, il doge di Genova non avrebbe dovuto fornire nessun aiuto a detti sovrani e avrebbe proibito alle navi genovesi ogni partecipazione alla guerra, pur senza impedire il libero svolgimento delle attività commerciali per via di mare o di terra.

Stabiliti questi punti fondamentali, il trattato definiva le modalità di eventuali interventi: 5 - il doge non avrebbe potuto essere costretto alla guerra senza un preavviso di sei mesi in linea generale, di tre per un intervento contro Veneziani e Fiorentini, di un anno contro Inglesi e Borgognoni. Riguardo a questi ultimi, non avrebbe potuto astenersi dal conflitto finché il re d'Aragona non avesse ricevuto soddisfazione di tutti i danni subiti; 6 - se già impegnato, su richiesta del re, nella guerra contro Venezia e Firenze o contro Inghilterra e Castiglia, Giano Campofregoso non avrebbe potuto essere obbligato ad intervenire in altri conflitti; 7 - per ogni guerra nella quale avesse coinvolto la Repubblica, Alfonso d'Aragona non avrebbe potuto concludere la pace senza il consenso del doge e senza ottenere il recupero di eventuali perdite subite dall'alleato; Giano Campofregoso avrebbe dovuto inoltre essere incluso in ogni trattato di pace firmato da Alfonso, quale suo *colligatum et adherentem*; 8 - entrambe le parti si impegnavano a non dare ospitalità nei propri territori a ribelli o nemici dell'alleato: Alfonso avrebbe potuto accogliere gli Adorno, ma solo dopo il pagamento da parte loro di una fideiussione di 10.000 genovini a testa, da versare al doge; 9 - il re d'Aragona avrebbe stipendiato 300 lance e 600 fanti per la protezione del doge e dei suoi territori, lasciando al Campofregoso la facoltà di servirsene a suo piacimento; 10 - per tutta la durata dell'intesa, il sovrano avrebbe versato a quattro cittadini scelti dal doge una pensione annua di 300 ducati.

Seguivano quindi ulteriori precisazioni ad obblighi già citati: 11 - gli aiuti che Alfonso d'Aragona avrebbe dovuto fornire al doge in caso di aggressione esterna venivano così ripartiti: a discrezione del re, in caso di attacco da parte del duca di Milano; sei galee e mille fanti, in caso di conflitto contro i Francesi; mille fanti e cinquecento cavalieri contro Firenze; mille fanti e dieci galee contro i Veneziani, in caso di attacco contro le terre del *Dominium*, metà della flotta allestita da Genova, qualora l'offensiva fosse condotta contro la Siria o le terre d'Oriente, alcune galee in caso di guerra corsara. Da parte sua, il doge si impegnavo a fornire al re, in sua difesa, un corrispettivo in navi pari agli aiuti ai quali si era impegnato il sovrano; 12 - qualora Alfonso avesse voluto far allestire una flotta a Genova, il doge avrebbe contribuito con metà delle navi, da equipaggiare con almeno 250 uomini; 13 - eventuali acquisizioni territoriali in Toscana avrebbero dovuto essere così ripartite: le terre comprese tra Pisa inclusa e Roma sarebbero toccate al re; il territorio di Lucca e quelli compresi tra la città e Pontremoli sarebbero spettati

alla Repubblica. Riguardo ad eventuali conquiste fatte a spese dei Veneziani, si sarebbe deciso in proporzione alle spese affrontate dalle parti; 14 - in caso di guerra contro Inghilterra o Borgogna, il doge non sarebbe stato obbligato ad intervenire, se non in caso di attacco condotto contro Alfonso d'Aragona nei suoi regni.

Gli ultimi articoli riguardavano per lo più le clausole relative alla ratifica del trattato e la possibilità di accogliere nell'accordo una terza potenza: 15 - se il duca di Milano avesse voluto entrare a far parte della alleanza, avrebbe dovuto pagare a Genova la condotta di 200 lance e 600 fanti, prestare gli stessi sussidi ai quali si era impegnato Alfonso d'Aragona, restituire le terre della Repubblica in suo possesso e contribuire per un terzo, come anche gli altri firmatari, all'allestimento di eventuali flotte; 16 - i territori soggetti all'obbligo di difesa reciproca erano così stabiliti: per Alfonso, le terre del *Dominium* già citate al punto 4, più le terre dell'Oltregiogo, le colonie di Siria e Levante, e gli eventuali futuri accrescimenti territoriali della Repubblica; per Giano, il regno di Napoli e delle Due Sicilie, la Catalogna e le eventuali conquiste future. Il doge non avrebbe dovuto però intervenire con truppe di terra se non nel caso di manovre contro i Fiorentini o il duca di Savoia, stante la difficoltà per i Genovesi di raggiungere via terra località troppo lontane; 17 - Alfonso d'Aragona avrebbe dovuto rimettere in libertà, entro due mesi dalla firma del trattato, tutti i genovesi catturati dopo la pace del 1444 e trattenuti come schiavi sulle sue navi; 18 - Giano Campofregoso si impegnavo a far ratificare gli accordi dal Comune di Genova entro tre mesi.

All'articolo 19, precisazione d'uso comune nei trattati («quod generalia in presenti contractu expressa non derogent specialibus nec specialia generalibus»), seguiva una postilla con la quale Alfonso d'Aragona ribadiva i propri diritti sulla Corsica e precisava che i patti appena sanciti non avrebbero dovuto essere intesi come una rinuncia da parte sua a tale territorio⁽³²⁾.

Scopo della missione di Aronne Cibo, come dimostrano alcuni documenti del settembre successivo, era la stipulazione di un secondo accordo, non ufficiale come il precedente, bensì costituito da *privati capituli*, patti riservati da mantenere segreti. Nonostante l'importanza di queste trattative, tuttavia, l'attenzione del doge e dei maggiorenti di Genova venne in parte distolta, in questo periodo, dagli avvenimenti relativi alla sorte del ducato di Milano ed alla difficile successione di Filippo Maria Visconti. Nel giugno del 1447, insieme con le notizie concernenti i progressi dell'esercito veneziano, cominciarono a diffondersi per l'Italia voci relative all'intenzione del

duca di nominare quale erede Alfonso d'Aragona, ed ai preparativi compiuti da Francesco Sforza per difendere i propri diritti sul Milanese. Tali notizie non potevano non destare la preoccupazione dei Genovesi, interessati al problema non solo per la questione, ancora irrisolta, delle terre dell'Oltregiogo, ma anche per le inevitabili conseguenze che una guerra di successione avrebbe comportato per l'equilibrio politico dell'Italia. La necessità di fare il punto sulla situazione e sui possibili provvedimenti da adottare determinò, il 28 giugno, la convocazione di un Gran Consiglio al quale presero parte, insieme con il doge, gli Uffici di Moneta, *Romania*, San Giorgio e Capitolo, gli Otto incaricati delle spese straordinarie e duecento cittadini. In pieno accordo con le consuetudini genovesi in materia di governo, la seduta si concluse con la nomina di una magistratura straordinaria di otto membri o *Provisores*. A tale carica furono chiamati, in blocco, i magistrati preposti alle spese straordinarie: Borbono Centurione, Gabriele Doria, Brancaleone Lercario, Antonio Lomellino, Paride Giustiniani, Giovanni Basadonne, Antonio di Zoagli e Simone di Multedo⁽³³⁾.

Le settimane successive trascorsero senza apportare modifiche rilevanti alla situazione, e senza che giungessero notizie confortanti dagli ambasciatori inviati a Milano ed a Napoli. Il 21 luglio 1447 Giano Campofregoso accennava alla situazione di stallo delle trattative con il duca in una lettera di istruzioni diretta al legato Stangalino, in procinto di recarsi al cospetto di Guido Antonio Manfredi di Faenza. Da quest'ultimo, l'inviato avrebbe dovuto assumere informazioni su tre punti considerati della massima importanza dal doge: la reale intenzione del conte Francesco Sforza di recarsi in Lombardia; la possibilità del duca di sostenere la minaccia veneziana, qualora lo Sforza rinunciasse ad intervenire; la disposizione del Visconti riguardo a Giano Campofregoso, e le ragioni dell'avversione del duca nei suoi confronti: «con noi, poiché siamo tornati in caxa, non à facto mai demonstratione de volere prendere alcuna bona intelligentia»⁽³⁴⁾.

Se la missione di Francesco Cavallo, incaricato della questione dell'Oltregiogo e di una proposta di alleanza con il duca, era evidentemente fallita, quasi nulla si sapeva di quella affidata ad Aronne Cibo, che - a parte una lettera inviata, da Tivoli, il 6 luglio - non aveva più dato notizie di sé. Il 29 luglio il doge se ne lamentava in una lettera di sollecito scritta all'inviato: la situazione politica in Italia era tale da non poter permettere indugi, essendo di vitale importanza, sia in caso di pace sia in caso di guerra, che

la Repubblica non si trovasse ad affrontare la situazione senza alleati; gli incarichi affidati ad Aronne Cibo erano a questo riguardo della massima importanza, e tali da non poter essere differiti; fin dal ritorno in patria, il doge aveva avuto come obiettivo principale il mantenimento della pace con il re d'Aragona, ed il raggiungimento di un'intesa più profonda con il sovrano ⁽³⁵⁾. Ancora il 12 agosto, tuttavia, non era giunta alcuna notizia da parte di Aronne Cibo, al quale il doge inviava un *tabellarius* per conoscere la ragione di tanto ritardo e chiedere da parte del re il permesso di esportare dal Regno fino a venticinque cavalli per proprio uso personale ⁽³⁶⁾.

Il giorno successivo, la situazione politica italiana, già tanto delicata, precipitava a causa della morte di Filippo Maria Visconti. Privo di eredi diretti, ad eccezione di una figlia illegittima, Bianca Maria, sposata al conte Francesco Sforza, l'ultimo dei Visconti lasciava il ducato esposto tanto alla minaccia veneziana quanto alle mire di troppi pretendenti: lo stesso Sforza, Alfonso d'Aragona, Ludovico IX di Savoia, Carlo d'Orléans, l'imperatore Federico III ⁽³⁷⁾. La Repubblica di Genova, interessata al recupero dei possedimenti dell'Oltregiogo, non poteva rimanere estranea a quel complesso gioco di trattative diplomatiche, rovesciamenti di alleanze e divisioni territoriali che la morte di Filippo Maria Visconti aveva innescato. Nel periodo immediatamente successivo alla scomparsa del duca, l'attività diplomatica della Repubblica ebbe un incremento improvviso, nella duplice direzione Milano - regno di Napoli. Nell'incertezza del momento, la politica seguita da Giano Campofregoso fu improntata principalmente alla necessità di tastare il terreno, senza rischiare di inimicarsi nessuno dei possibili futuri governi del ducato, ma rivendicando presso ciascuno di loro i diritti della Repubblica a tornare in possesso delle terre dell'Oltregiogo.

Il 15 agosto, quando ancora non era giunta a Genova la notizia della proclamazione della Repubblica Ambrosiana, il doge indirizzava al Senato ed al popolo milanese una lettera assai esplicita riguardo alle proprie intenzioni: ricordato il legame d'amicizia che aveva sempre unito le due comunità, manifestava il proprio stupore per non aver ricevuto richieste d'appoggio da parte dei Milanesi, ed offriva loro spontaneamente «consilium, operam, auxilia, favores, omnia demum que nostra sint pro statu proque amplitudine vestra». Dichiarava inoltre di essere all'oscuro riguardo al tipo di governo adottato dalla comunità di Milano, ma si impegnava ad appoggiare qualsiasi regime prescelto: «non modo a nobis comprobabitur, sed insuper pro illius stabilimento ac salute non minus a nobis laborabitur quam pro salute propria ac defensione libertatis nostre» ⁽³⁸⁾.

Contemporaneamente a questa lettera, tuttavia, il doge Giano affidava chiare disposizioni e pieno mandato al capitano generale Pietro Campofregoso ed agli incaricati Giacomo Fieschi e Giacomo di Benissia di riportare all'obbedienza di Genova i territori di Fiacone, Voltaggio, Gavi, Parodi, Tagliolo, Novi, Ovada, con tutte le loro pertinenze e giurisdizioni ⁽³⁹⁾. Il giorno successivo partecipava la cosa ai Milanesi, ma senza fornire particolari sui provvedimenti avviati ⁽⁴⁰⁾; annunciava quindi il prossimo arrivo a Milano di alcuni ambasciatori genovesi. Nel contempo, il doge indirizzava una lettera di tutt'altro tenore a Francesco Sforza, invitandolo ad affrettarsi a giungere in Lombardia, poiché un suo eccessivo ritardo avrebbe potuto causare conseguenze irreparabili; gli offriva quindi - come già al Senato milanese - il proprio aiuto incondizionato: «spes nobis est quod, si sublata mora celsitudo festinet, universus Lombardie status et recte et ex sententia componi possit» ⁽⁴¹⁾.

Contemporaneamente alle trattative con i Milanesi, Giano Campofregoso mandava avanti anche quelle relazioni diplomatiche, già avviate da tempo, dalle quali contava di concludere con Alfonso d'Aragona una vera e propria alleanza. La morte di Filippo Maria Visconti aveva però rimesso in discussione l'intera situazione italiana, e volta tutta l'attenzione dei Genovesi «a le coxe de Lombardia, le quale sono in grande desordine». Il 15 agosto, nelle istruzioni per Giovanni Federici, inviato come ambasciatore presso Alfonso, Giano Campofregoso dichiarava la propria intenzione a dare seguito alle trattative «e ad volere avere la Maiestà soa per nostro singulare protectore in ogni coxa». Domandava, però, che il sovrano affidasse piena procura, riguardo alle trattative, ad un delegato di sua fiducia — possibilmente, Aronne Cibo —, con il quale il governo genovese potesse conferire di ora in ora, «acioché, quando noi avessimo conducto l'animo de questi cittadini a quello che bixogna, se podesse venire a lo effecto»; chiedeva inoltre che Alfonso desse disposizioni a Raimondo Boil, regio capitano *in partibus Lombardie*, ed ai fanti catalani presenti a Genova, perché appoggiassero il doge nelle sue iniziative ⁽⁴²⁾.

Il 17 agosto, Giano Campofregoso comunicava personalmente ad Alfonso, tramite lettera, le ragioni che lo avevano portato a soprassedere momentaneamente alle trattative avviate con lui. Non un mutamento di politica, bensì la necessità di intervenire a difesa dei propri possedimenti in Lombardia, aveva indotto la Repubblica ad una temporanea situazione di stallo; le trattative sarebbero riprese non appena i Lombardi avessero scelto un regime soddisfacente per

il governo genovese; nel frattempo, si era deciso di trattenerlo a Genova Aronne Cibo, che si sperava potesse fungere da mediatore con il sovrano. Un riassunto di tale lettera venne inviato, lo stesso giorno, a Giovanni Federici, insieme con alcune notizie sugli ultimi avvenimenti: la Repubblica era già rientrata in possesso dei borghi di Voltaggio e Gavi e del territorio di Novi, e presto avrebbe conquistato anche le fortezze, *vel vi, vel arte*; la città di Asti si era consegnata spontaneamente ai Francesi; riguardo al regime prescelto dai Milanesi mancavano notizie sicure, ma correva voce che il governo fosse stato assunto da dodici cittadini, e che ad altri quattro fosse stato affidato il castello di Porta Giovia; Francesco Sforza tardava a giungere in Lombardia più di quanto non lo richiedesse lo stato delle cose. Riguardo alle trattative con Alfonso, sarebbe stata gradita al doge la scelta di Aronne Cibo quale inviato, «cum mandato libero», del sovrano⁽⁴³⁾.

L'incertezza relativa allo *status Lombardie* non era in effetti un pretesto per giustificare cambiamenti di politica, ma una realtà più che evidente. Il 17 agosto, nelle istruzioni relative all'ambasceria diretta a Milano, il doge lasciava agli inviati - Battista di Goano, Barnaba Vivaldi, Dorino Grimaldi e Bernardo de Zerbis - la responsabilità di decidere, sulla base di quanto osservato in città, se mostrarsi addolorati, lieti o del tutto indifferenti riguardo alla morte del duca. In ogni caso, gli ambasciatori non avrebbero dovuto criticare nessuna forma di governo che fosse stata scelta dalla comunità, a meno che non fosse possibile dissuadere i Milanesi, con i debiti consigli, dall'affidarsi ad un regime troppo ambiguo e mutevole. L'intervento genovese in Oltregiogo avrebbe dovuto essere presentato come motivato, da parte della Repubblica, dalla necessità di impedire a ribelli o nemici la conquista di quelle terre; situazione che si era già verificata con Ovada, occupata da Isnardo Malaspina⁽⁴⁴⁾.

Una settimana più tardi, dinanzi ad un ulteriore aggravamento della situazione - complicata anche dalle mire di Giovanni Antonio Fieschi su Tortona⁽⁴⁵⁾ - venne convocato nuovamente il Gran Consiglio della città, al quale presero parte, insieme con il doge, gli Anziani e 150 cittadini, gli ufficiali di Moneta, *Romania* e San Giorgio, gli otto *Provisores* ed i loro dodici consiglieri. L'occupazione di Lodi e Piacenza da parte dei Veneziani ed il loro pericoloso avvicinarsi ai confini del *Dominium* costituirono lo spunto principale per la discussione, che si concluse con la creazione di una nuova magistratura, l'*Officium viginti Provisorum Communis Ianue*, cui furono chiamati i precedenti Otto ed i loro consiglieri; a questi

ufficiali venne affidato il compito di studiare e mettere in pratica, insieme con il doge, i provvedimenti necessari per affrontare la situazione⁽⁴⁶⁾.

I problemi del Milanese concentrarono per alcuni giorni l'attenzione del governo di Genova, per quanto il doge indirizzasse ad Alfonso d'Aragona, il 27 agosto 1447, una lettera per protestare contro gli atti di pirateria condotti contro la Corsica dalle basi catalane in Sardegna, e per chiedere in proposito l'intervento del sovrano⁽⁴⁷⁾. I rapporti giunti dalla missione inviata a Milano non corrispondevano, infatti, alle aspettative di Giano Campofregoso. In particolare, i membri del nuovo governo avevano contestato i diritti di Genova sulle terre dell'Oltregiogo, lamentato l'iniziativa militare presa dal doge, ed espresso il desiderio di conoscere a quale titolo la Repubblica avesse ricevuto tali territori. Stupito di tale comportamento, il doge ribatteva punto per punto alle obiezioni con una lunga lettera ai propri inviati, che lodava per non aver preso impegni riguardo alla richiesta di truppe. La Repubblica di Genova non era inoltre in condizioni da dover sottostare a minacce o a smodate richieste di denaro: le terre del *Dominium* godevano della pace, non essendo in corso guerre né per via di terra né per via di mare; una eventuale discesa dei Francesi in Italia non costituiva certo una minaccia per il doge: «nos christianissimum dominum regem Francorum ita quidem et veneramus et colimus ut non metuamus, neque aliquid est ex quo a preclarissimo illo rege ledi vereamur, cum sciamus nos ab eo peculiariter amari»⁽⁴⁸⁾.

Agli ambasciatori, Giano Campofregoso lasciava facoltà di stabilire se fosse o meno opportuno il ritorno in patria, non senza però sottolineare che, restando sul posto, avrebbero potuto controllare meglio gli sviluppi della situazione. Lo stesso concetto veniva ribadito, il 30 agosto, in una lettera con la quale il doge raccomandava ai suoi inviati la cura di informarsi, tra le molte altre questioni, riguardo ai movimenti di Francesco Sforza: «inter precipua numeramus conductus ne sit illustris comes nec ne, ubi sit, quid paret, quid moliat»⁽⁴⁹⁾. I contrasti con i Capitani di Libertà di Milano e lo sfacelo ormai evidente del ducato visconteo mostravano ormai al Campofregoso l'intervento di Francesco Sforza come l'unica valida soluzione ai problemi del momento: «se le coxe de Milano capitasseno in mano d'altri che del Conte ne porea seguire maiore dano a questa Republica, per questa caxone convene che noi estimiamo lo perigolo de lo illustre conte non altramenti che fosse nostro»⁽⁵⁰⁾.

Il 31 agosto Giano Campofregoso inviava a Firenze l'ambasciatore Bartolomeo Lomellino, con l'incarico di affrontare con Cosimo de' Medici il discorso sulla necessità di favorire il ritorno della pace in Italia, essendo venuta meno, con la morte di Filippo Maria Visconti, ogni causa di guerra che non fosse improntata ad avidità e brama di dominio⁽⁵¹⁾. Gli ultimi sviluppi della situazione politica italiana avevano intanto convinto il doge della necessità di riprendere e concludere al più presto le trattative con Alfonso d'Aragona; il 6 settembre Giano ed i *Provisores* affidarono ad Aronne Cibo la piena procura della Repubblica «ad transigendum, paciscendum, conveniendum, praticandum, concludendum ac firmandum... omne genus lighe, federis, intelligentie, pacti, amicitie et conventionis quod illi melius ac rectius visum fuerit expedire, cum et sub omnibus illis modis, formis, conditionibus, pactis, penis, obligationibus et titulis ac clausulis tam generalibus quam spetialibus, prout et sicut ipsi videbitur, cum serenissimo ac gloriosissimo principe domino Alfonso Aragonum et utriusque Scicilie rege etcetera seu quolibet legitimo eius procuratore aut mandatario⁽⁵²⁾».

L'incarico affidato ad Aronne Cibo e la sua partenza da Genova farebbero supporre che il *regius consiliarius* non avesse ricevuto da Alfonso d'Aragona quel pieno mandato che Giano Campofregoso aveva richiesto per lui anche tramite Giovanni Federici. Il re di Napoli aveva quindi preferito non trattare il problema dell'alleanza in terra straniera e per il tramite di procuratori: condizione, quest'ultima, che poteva riservare - come avverrà in questa circostanza - sorprese spiacevoli. Ancora una volta, in ogni caso, Aronne Cibo appariva come l'uomo chiave delle trattative, segno che la sua precedente missione era stata valutata positivamente dal doge. Nel corso del suo ultimo incarico presso il sovrano, affidatogli nel giugno del 1447, Aronne Cibo aveva stipulato con Alfonso una nuova bozza di alleanza, forse quella che in seguito avrebbe ricevuto l'appellativo di *privati capituli*. La minuta degli accordi - attualmente conservata presso l'Archivio di Stato di Genova - comprendeva sette articoli stilati dalla mano di Gottardo di Sarzana e altri quattro, non numerati, aggiunti in seguito con grafia diversa.

I patti riguardavano, come indicato nella parte iniziale del documento, la stipulazione di una alleanza, della validità di tre anni, basata solo sull'obbligo della reciproca difesa: 1 - entrambe le parti si impegnavano a soccorrere l'alleato, per via di mare e di terra, in caso di attacchi condotti contro i suoi territori da qualsiasi potenza, fatta eccezione per papa Nicolò V e l'imperatore e per altri che venissero in seguito nominati; 2 - i territori della Repubblica che

Alfonso d'Aragona si impegnavano a difendere comprendevano: le località costiere tra Capo Corvo e Monaco inclusa, quelle tra il mare ed il giogo degli Appennini e quelle comprese tra le due Riviere; le località dell'Oltregiogo un tempo di proprietà del Comune; i feudi dei Campofregoso posti oltre il Magra, in Tuscia ed in Lunigiana; le località di Pietrasanta, Metrone, Montignoso, Carrara, Avenza, Ortonovo, Moneta, Castelnuovo, Sarzanello, Sarzana, Falcinello, Santo Stefano, Podenzana, Stodomelli, Villafranca, Calice, Madrignano, Villa Suvero, Rocchetta e Brugnato; Bonifacio e Calvi, l'intera Corsica e Castel Genovese in Sardegna; gli scali d'Oriente, Siria, Egitto e Mar Nero: Chio, Mitilene, Enos, Focea Vecchia e Nuova, Pera, Caffa con le altre terre del Mar Nero e Famagosta con le sue pertinenze. Da parte sua, Giano Campofregoso si impegnavano a difendere il Regno delle Due Sicilie, la Sardegna ed i regni occidentali dell'alleato, comprese le isole. L'obbligo alla difesa, da parte di Alfonso, delle località del Levante e del Mar Nero, e, da parte di Genova, dei regni d'Occidente, sarebbe entrato in vigore solo nel caso di attacchi da parte dei Veneziani.

Seguivano i particolari relativi agli aiuti da prestare caso per caso: 3 - Alfonso d'Aragona avrebbe fornito ai Genovesi mille fanti, trecento cavalieri e dieci galee in caso di attacchi condotti dai Veneziani contro le località del *Dominium*, la metà delle navi che la Repubblica avrebbe inteso armare, in caso di aggressione contro le terre d'Oriente, Siria ed Egitto; mille fanti e cinquecento cavalieri contro i Fiorentini; cinquecento fanti, altrettanti cavalieri e fino a quattro galee contro i Francesi; lo stesso quantitativo di truppe, ma senza le navi, contro le altre potenze. Per conto della Repubblica, Giano Campofregoso si impegnavano a fornire ad Alfonso d'Aragona il corrispettivo, in navi, dei contingenti promessi dal sovrano; 4 - qualora anche uno solo dei due firmatari avesse indotto alla guerra contro i Veneziani la Comunità di Milano ed il conte Francesco Sforza, o anche la prima soltanto, entrambi gli alleati avrebbero dovuto prendere parte al conflitto, secondo le proporzioni che si sarebbero stabilite in seguito; 5 - eventuali conquiste territoriali sarebbero state così ripartite: nel caso di guerra contro i Fiorentini, sarebbero spettate ad Alfonso d'Aragona le terre tra Pisa e Roma, a Giano Campofregoso le località tra Lucca compresa e Pontremoli, Porto Pisano e Livorno con le sue pertinenze; nel caso di guerra contro Venezia, le conquiste sarebbero state assegnate in proporzione alle spese affrontate da ciascuno; 6 - si sarebbero potute stipulare convenzioni di pace solo con il mutuo consenso delle parti ed il recupero di eventuali perdite; 7 - in considerazione dei molti pericoli

in cui versava la Repubblica di Genova e della possibilità che da tale alleanza scaturisse una guerra, Alfonso d'Aragona si impegnava a stipendiare 300 lance e 600 fanti, dei quali Giano Campofregoso avrebbe potuto servirsi a suo piacimento per la difesa del suo Stato.

Seguivano, con calligrafia più posata, altri quattro articoli non numerati: 8 - l'obbligo reciproco di non dare ospitalità a ribelli o nemici della controparte, secondo le modalità già fissate nella precedente bozza di accordi; 9 - la precisazione che gli impegni assunti sarebbero rimasti in vigore anche dopo lo scadere del termine di tre anni, qualora fosse in corso un conflitto, e che sarebbero stati rispettati fino alla conclusione della guerra; 10 - l'impegno da parte del sovrano di rilasciare entro due mesi tutti i sudditi della Repubblica catturati dopo la firma della pace del 1444 e imbarcati come schiavi sulle galee catalane; 11 - la consueta conclusione «quod in presenti contractu expressa non derogent specialibus...». A chiusura del documento, veniva riportata la precisazione di Alfonso d'Aragona riguardo ai diritti da lui vantati sulla Corsica⁽⁵³⁾.

La mancanza di qualsiasi data sul documento impedisce di stabilire se tutti i punti fossero stati concordati nel corso dell'ambasceria di Aronne Cibo o se almeno quelli non numerati non fossero stati inseriti dopo il suo ritorno a Genova. Una sola aggiunta è certamente posteriore al rientro in patria dell'inviato: l'indicazione dell'Ufficio dei *Provisores*, nell'intestazione, quale firmatario, insieme con il doge, della procura rilasciata ad Aronne Cibo⁽⁵⁴⁾.

Insieme con questa minuta degli accordi, Aronne Cibo portava con sé, al momento della partenza, una lettera di istruzioni stabilite dal doge e dai *Provisores*. All'ambasciatore si ricordavano, in primo luogo, la precedente concessione della piena procura della Repubblica e l'incarico di attenersi scrupolosamente alle istruzioni ricevute, per quanto gli si lasciasse licenza di apportare, se richiesto dal re e necessario per la conclusione degli accordi, alcune modifiche. Si passava quindi ad alcune precisazioni concernenti singoli capitoli. Riguardo all'articolo relativo ad una eventuale guerra contro Venezia, si stabiliva che l'opportunità di un conflitto fosse decisa di comune accordo, non da una sola delle parti, e che venisse ben precisata la partecipazione congiunta della Comunità di Milano e di Francesco Sforza all'impresa. Qualora Alfonso d'Aragona muovesse opposizioni riguardo al numero di fanti e cavalieri da fornire al doge per la protezione del suo Stato, si sarebbe dovuto insistere sulla necessità di tali truppe, in considerazione dei molti pericoli ai quali Genova sarebbe andata incontro a causa della firma degli accordi. In particolare, si sarebbero potute menzionare le trattative in corso tra

i Francesi, il marchese del Monferrato e gli altri vicini della Repubblica. Il contingente di truppe avrebbe potuto tutt'al più essere ridotto a trecento cavalieri e cinquecento fanti.

Riguardo all'accenno fatto alla Corsica, insieme con gli altri possedimenti della Repubblica, si lasciava ad Aronne Cibo la facoltà di decidere se accettare le lunghe precisazioni proposte da Alfonso o piuttosto mantenere la sintetica menzione - preferita dal doge - «comprehenso Bonifatio et Calvi cum tota insula Corsice». Si forniva inoltre all'ambasciatore il testo di un nuovo capitolo riguardante gli impegni relativi alla ratifica degli accordi da parte del Comune di Genova, ma con l'incarico di farne parola al sovrano solo in caso di sua esplicita richiesta. Si raccomandava ad Aronne Cibo, in ultima istanza, di agire con diligenza e fedeltà, come suo solito, e di decidere con attenzione e prudenza per il bene dello Stato. Ogni eventuale modifica degli accordi avrebbe dovuto essere tempestivamente comunicata in patria: «Si tamen contingeret aliquod innovari quod nuntiandum nobis esset, id statim indicate non discendentes (?) a rege usque quo aliter vobis rescribamus, sed super omnia frequentissime nuntiate nobis quid a vobis geratur vel geri posse videatur»⁽⁵⁵⁾.

Contemporaneamente ad Aronne Cibo, partiva per Napoli anche un altro ambasciatore della Repubblica, probabilmente il neo-eletto console dei catalani, Giovanni Federici. Anche il secondo inviato era latore di una bozza del trattato - questa volta, quello stipulato da Ludovico Campofregoso - e delle istruzioni per le modifiche del medesimo⁽⁵⁶⁾. Le variazioni apportate al trattato consistevano per lo più in eccezioni e precisazioni. Al punto 4 - insieme con la necessaria sostituzione del termine «Comunità» a quello di «duca» di Milano - venivano inseriti, tra le potenze contro le quali le parti non si impegnavano a muovere guerra comune, i re di Francia ed Inghilterra ed il duca di Borgogna. Fermo restando l'impegno di Genova ad intervenire contro tali potenze in virtù dei patti di reciproca difesa, contenuti tanto nei *capituli publici* quanto in quelli *privati*, il doge voleva evidentemente evitare di essere coinvolto anche nelle iniziative belliche del sovrano, sempre teso alla conquista di nuovi territori.

La modifica dell'articolo 4 determinava, di conseguenza, anche quella del punto successivo, dal quale venivano depennati i termini previsti per l'entrata in guerra contro le potenze sopra nominate. Alcune variazioni venivano riportate anche riguardo ai termini di intervento contro Veneziani e Fiorentini (elevato da tre a sei mesi) e contro altri eventuali aggressori (elevato da sei a otto mesi). Anche

in caso di opposizione da parte del re, si sarebbe dovuta ottenere almeno l'elevazione a quattro mesi del termine previsto contro i Veneziani, in considerazione della necessità di avvertire della guerra anche le colonie d'Oriente. Veniva inoltre cancellato l'articolo 18, relativo alla ratifica da parte del doge, dal momento che sarebbe stato inserito nel secondo trattato.

Oltre a convincere il sovrano della necessità di modificare in tal senso gli accordi, l'inviato di Genova avrebbe dovuto affrontare con lui il problema dei Francesi che, già in possesso di Asti, mostravano ora l'intenzione di scendere in Italia, ed avevano intrapreso trattative con i marchesi del Monferrato e di Ceva, con i Del Carretto e con i Malaspina. Il pericolo, del resto, minacciava da vicino non solo la Repubblica, ma anche lo stesso sovrano, a causa delle rivendicazioni dei Francesi sul regno di Napoli.

La cancellazione del punto riguardante la ratifica, ed una osservazione relativa alla differenza degli accordi riguardanti la forma dei sussidi «da li capituli publichi a *questi* privati», indicano che, contrariamente a quanto doveva essere stato stabilito in precedenza, Giano Campofregoso aveva deciso di presentare alla approvazione della Repubblica solo il trattato stipulato da Aronne Cibo e relativo agli obblighi di mutua difesa, tenendo segreta la vera e propria alleanza che stava per stringere con il re dei Catalani, tradizionali rivali dei Genovesi nel Mediterraneo. Ben difficilmente, infatti, la cittadinanza di Genova avrebbe accettato di ratificare accordi che, pur tutelandola da altri aggressori, l'avrebbero obbligata a partecipare alle guerre del sovrano, ed a combattere forse per il suo solo interesse. Inoltre, i patti non facevano alcuna menzione riguardo ad un possibile annullamento della clausola più contestata del trattato di pace del 1444, quella relativa all'obbligo, imposto ai Genovesi, di offrire ogni anno al sovrano, in segno di omaggio, una coppa d'oro.

Partiti gli ambasciatori, Giano Campofregoso tornò ad occuparsi principalmente della complessa situazione del Milanese, della riconquista dei territori dell'Oltregiogo e della minaccia rappresentata dal re di Francia. Il 17 settembre denunciava ad Alfonso d'Aragona le trattative che Raffaele Adorno andava conducendo con i Francesi ad Asti, per rovesciare il governo di Genova; suggeriva al sovrano di trattenere come ostaggio il figlio dell'ex-doge; aggiungeva informazioni sugli accordi ormai palesi tra la Francia, i marchesi di Ceva e del Monferrato ed i fuorusciti genovesi⁽⁵⁷⁾. Dieci giorni più tardi, informava gli ambasciatori Aronne Cibo e Giovanni Federici degli ultimi sviluppi della situazione: le truppe francesi avevano

conquistato Sezzé, quindi avevano trucidato quaranta abitanti del luogo e messo a saccheggio ogni cosa; dopo aver attraversato l'Orba, si erano fermate presso Bosco, vicino ai confini della Repubblica, che il doge aveva già provveduto a far rafforzare⁽⁵⁸⁾.

Manifestando il proprio stupore per l'assoluta mancanza di notizie da parte loro, Giano Campofregoso raccomandava ai due inviati di riferire ogni cosa ad Alfonso d'Aragona. Il 2 ottobre partecipava invece direttamente al sovrano l'avvenuta esecuzione del conte di Lavagna Giovanni Antonio Fieschi che, pur godendo dello stesso potere del doge, «non contentus sue sortis», tramava da tempo di nascosto per cedere la città di Genova ai Francesi⁽⁵⁹⁾.

Mentre il doge si occupava dei problemi relativi ad una eventuale difesa dei territori della Repubblica ed alla difficile situazione interna determinatasi in seguito al supplizio del conte di Lavagna, ancora nessuna notizia arrivava riguardo alla missione inviata a Napoli. Il 29 ottobre, Giano Campofregoso scriveva ad Aronne Cibo di aver appreso la cattura, da parte dei Fiorentini, di un messaggero mandato a Genova dall'ambasciatore. I precedenti rapporti inviati dal Cibo avevano probabilmente fatto la stessa fine, e ne era conseguenza il fatto che a Genova non si sapeva nulla riguardo all'esito delle trattative con il re d'Aragona: «multa possunt ex hoc vel impediri, vel sinistrum iter tenere, que alioquin bene dirigerentur». Per ovviare all'inconveniente, Giano inviava all'ambasciatore un messaggero fidato, che avrebbe viaggiato solo per via di mare. Il doge aggiungeva quindi notizie relative alla situazione dell'Italia settentrionale: i Francesi erano stati respinti dall'offensiva delle truppe sforzesche, ed avevano abbandonato tutte le località dell'Alessandrino precedentemente sotto il loro controllo; il duca d'Orléans era forse già giunto ad Asti, e si era autoproclamato duca di Milano; nelle terre della Repubblica regnava la calma, dopo la pacificazione della Valle Scrivia e della Val Borbera⁽⁶⁰⁾.

Le preoccupazioni del doge riguardo alle trattative erano in effetti più che fondate, e la situazione ben più grave di quanto lo stesso Giano Campofregoso avesse supposto. Il 7 novembre 1447 Alfonso d'Aragona ed Aronne Cibo, procuratore della Repubblica di Genova, firmavano il trattato di alleanza, rogato materialmente dal *regius secretarius* Francesco Martorell. Il documento, nella cui stesura si trovavano coinvolti entrambi i *Conservatores Pacis* nominati nel giugno precedente, non corrispondeva però per alcuni punti alle istruzioni affidate da Giano Campofregoso al suo ambasciatore. Lasciata da parte la distinzione tra accordi *pubblici* e *privati*, il trattato seguiva da vicino l'impostazione della minuta stipulata da

Ludovico Campofregoso, e che avrebbe dovuto rimanere segreta.

Dichiarata in una breve *arenga* la necessità di fissare con chiarezza i termini di ogni alleanza, anche di quelle dettate da una salda amicizia, il documento riportava la trascrizione, parola per parola, dell'atto di procura rilasciato nella persona di Aronne Cibo dai governanti di Genova. Seguiva quindi il testo dei diciassette articoli relativi agli accordi: rimasti invariati i primi due punti (l'obbligo di considerare gli amici e nemici della controparte come propri e di prestarsi reciproca difesa), la prima sorpresa si aveva alla lettura del terzo, che non menzionava i sovrani di Francia ed Inghilterra tra le potenze escluse dall'obbligo di guerra comune; l'accento alla Corsica tra le località di pertinenza della Repubblica occupava un lungo paragrafo, al posto della sintetica frase precedente.

Il quarto capitolo rappresentava una novità rispetto agli accordi precedenti, ma costituiva una clausola tipica di convenzioni analoghe: i *colligati, adherentes et recomendati* di ciascun alleato, che fossero stati menzionati entro quattro mesi ed avessero ratificato gli accordi entro altri quattro, avrebbero goduto dei benefici dell'alleanza e non avrebbero potuto essere attaccati dalla controparte. Nel punto 5 figuravano accolte almeno alcune delle richieste di Genova riguardo ai termini di un eventuale intervento: tre mesi per le località italiane, quattro nel caso di guerra contro Venezia, otto per gli altri possibili conflitti. Nessuna traccia, invece, nei precedenti accordi, dell'obbligo di cui al punto 6, che impegnava la Repubblica a fornire nei propri territori ospitalità, transito e vettovaglie, in caso di guerra, alle truppe del sovrano e viceversa.

Altri articoli erano rimasti invariati: Alfonso d'Aragona avrebbe stipendiato un contingente di 300 lance e 600 fanti per la difesa delle terre del doge (art. 7); se già impegnata su un fronte, la Repubblica non avrebbe potuto essere coinvolta in altri conflitti (art. 8); entrambe le parti si impegnavano a non stipulare la pace senza il consenso dell'alleato, la restituzione delle terre perdute e la riparazione dei danni (art. 9); non si sarebbe data ospitalità ai ribelli o ai nemici della controparte (art. 10). Identici erano anche gli accordi relativi al quantitativo di aiuti che le parti si impegnavano a prestarsi reciprocamente (art. 11), ed all'impegno per il doge di contribuire per metà all'eventuale allestimento a Genova di una flotta per Alfonso d'Aragona (art. 12).

Il capitolo relativo alla spartizione di eventuali conquiste territoriali non faceva esplicita menzione delle rivendicazioni dei Genovesi su Porto Pisano (art. 13); l'elencazione dei territori della

Repubblica che Alfonso d'Aragona si impegnavo a difendere comprendeva anche le località di Montoggio, Torriglia, Varese Ligure e Borgo Val di Taro, mentre comparivano solo un sintetico accenno riguardo alle terre d'Oriente ed un lungo paragrafo relativo alla Corsica (art. 14). Il sovrano ribadiva quindi il proprio impegno a liberare i genovesi detenuti sulle galee catalane (art. 15). Gli ultimi due paragrafi riguardavano la consueta cautela «quod generalia... non derogent specialibus» (art. 16) e l'impegno del sovrano a rispettare ogni accordo che non si rivelasse in contrasto con la pace del 1444, salvi restando, inoltre, i diritti da lui vantati sulla Corsica (art. 17). Chiudevano il trattato le reciproche promesse dei due firmatari di osservare lealmente gli accordi, e le sottoscrizioni del re, di Aronne Cibo e di Francesco Martorell⁽⁶¹⁾.

Mancando notizie in merito, è impossibile precisare la data del ritorno di Aronne Cibo in patria ed il contenuto del suo rapporto al governo genovese. Questa volta, comunque, la sua mediazione non ottenne i favori del doge: il 6 dicembre 1447, Giano Campofregoso e l'Ufficio dei *Provisores* rilasciarono una nuova procura generale al cancelliere Iacopo Bracelli, concedendogli i pieni poteri per stipulare accordi con il sovrano e revocare ogni alleanza precedentemente conclusa⁽⁶²⁾.

Nelle istruzioni consegnate, il giorno successivo, al nuovo ambasciatore era contenuto un breve riassunto delle motivazioni della scelta operata dal governo: tempo prima, erano state affidate ad Aronne Cibo - secondo le tradizioni genovesi («quoniam ita mos est apud nos») - la piena procura della Repubblica per le trattative con il re, una bozza degli accordi e dettagliate istruzioni; dopo circa due mesi, durante i quali non aveva dato nessuna notizia di sé, l'inviato era tornato in patria con accordi già firmati e del tutto diversi («omnino et prorsus alieni») da quanto stabilito in precedenza; soltanto il rispetto del doge per il sovrano aveva potuto evitare al responsabile la pena capitale.

Iacopo Bracelli avrebbe dovuto quindi ottenere dal sovrano l'annullamento dei patti e opporre un fermo rifiuto ad eventuali proposte di nuove trattative immediate. Qualora Alfonso d'Aragona si fosse opposto alla richiesta del doge, obiettando che Aronne Cibo disponeva del pieno mandato della Repubblica, si sarebbe dovuto rispondere che Genova era in pace con tutte le altre nazioni, e che la sopravvivenza stessa della città si basava sulle relazioni commerciali: il trattato la obbligava invece a muovere guerra contro ogni potenza, soprattutto contro quelle con le quali la Repubblica aveva rapporti economici di vitale importanza. Il primo paragrafo

dell'alleanza («amici pro amicis») coinvolgeva Genova in ogni possibile conflitto, dalla guerra contro l'Inghilterra a quella contro la Castiglia, mentre il punto relativo ad eventuali scontri con Venezia e Firenze metteva in pericolo la sicurezza delle colonie d'Oriente. Qualora Alfonso d'Aragona intendesse giungere ad una nuova composizione, avrebbe dovuto mandare un proprio ambasciatore a Genova.

A determinare l'atteggiamento del doge, più che il contenuto degli accordi, era stato probabilmente il carattere di pubblica scrittura dato ad una alleanza che avrebbe dovuto essere segreta. La maggior parte dei punti contestati non potevano essere imputati ad un tradimento da parte di Aronne Cibo - che ancora negli anni successivi figurerà come uomo di fiducia della Repubblica⁽⁶³⁾ -, dal momento che erano già stati fissati prima della sua partenza per Napoli. La possibile opposizione della cittadinanza al trattato fu probabilmente la causa prima del brusco ripensamento di Giano Campofregoso, insieme con i mutamenti sopraggiunti nel frattempo nel quadro della politica genovese: la guerra in Italia mostrava sempre di più la possibilità di rovesciamenti improvvisi di alleanze, ed il trattato con Alfonso d'Aragona costituiva indubbiamente un grave freno alle possibili iniziative di Giano Campofregoso; il 21 novembre il Gran Consiglio aveva preso una decisione definitiva nei confronti del marchese del Carretto, ed aveva dato inizio alla guerra del Finale; erano già a buon punto le trattative per un accordo tra i Genovesi e la Comunità di Milano⁽⁶⁴⁾.

Nel quadro della politica italiana del momento, l'alleanza appariva forse più importante per Alfonso d'Aragona di quanto non lo fosse per i Genovesi: e fu per l'appunto il sovrano a cercare di salvare la situazione, affidando al segretario Francesco Martorell i pieni poteri per stipulare nuovi accordi con la Repubblica di Genova, in sostituzione di quelli del 7 novembre 1447. La missione del *Conservator Pacis* non si concluse però nel modo sperato da Alfonso, e l'inviato riportò da Genova solo il decreto di annullamento della precedente alleanza, che d'ora in avanti sarebbe stata considerata del tutto priva di valore «ita ut nullo tempore dictum instrumentum sive pactum aut obligatio aliqua in eo contenta vim ullam habere possit ac si nunquam factum esset». Il documento, rogato il 29 marzo 1448 nel Palazzo Ducale, sanciva anche - a simboleggiare l'intenzione della Repubblica di mantenere rapporti cordiali con il sovrano - la conferma di tutte le clausole della pace del 1444. Alfonso d'Aragona ratificò l'accordo il 14 aprile 1448⁽⁶⁵⁾. Giano Campofregoso, scomparso nel dicembre di quello stesso anno, mantenne nei confronti di Alfonso d'Aragona un atteggiamento prudente ed aperto

alla possibilità di una intesa; i suoi successori, Ludovico e Pietro, improntarono la politica della Repubblica sempre più strettamente al legame con Milano e Firenze, fino alla stipulazione della Lega del 24 novembre 1451, in funzione antiaragonese ed antiveneziana. Annullato il trattato del 1447, l'occasione per una alleanza tra Genova ed Alfonso d'Aragona non si ripresentò più. I rapporti tra le due potenze del Mediterraneo, fallita questa occasione di incontro, furono sempre più improntati ad una pace apparente, ma soggetta a continue violazioni ad opera di entrambe le parti, quando non addirittura allo scontro diretto.

(1) Archivio di Stato di Genova (ASG), Archivio Segreto (AS), *Litterarum (Litter.)* 1789, c. 230v., n. 744.

(2) ASG, AS. *Litter.* 1789, cc. 229v.-230v.

(3) ASG, AS. *Litter.* 1789, c. 230v., n. 745 - 30 gennaio 1447, lettera a Filippo Maria Visconti; cc. 231v.-233r., n. 750 - 1° febbraio 1447, lettera ad Alfonso d'Aragona.

(4) Riguardo all'ultimo periodo del dogato degli Adorno ed all'ascesa di Giano Campofregoso al potere, cfr. L. LEVATI, *I Dogi perpetui della Repubblica di Genova (1339-1528)*, Genova, 1928; V. VITALE, *Breviario della storia di Genova*, Genova, 1955, vol. I, pp. 158-160; G. OLGATI, *Genova, 1446: la rivolta dei «patroni» contro il dogato di Raffaele Adorno*, in «Nuova Rivista Storica», a. LXXII, fasc. III-IV, 1988, pp. 389-464.

(5) ASG, AS. *Litter.* 1789, c. 234r., n. 760; c. 192r., n. 599.

(6) ASG, AS. *Litter.* 1789, c. 122r., n. 330.

(7) ASG, AS. *Litter.* 1790, c. 12v., n. 55.

(8) ASG, AS. *Litter.* 1788, c. 187r., n. 469 - 9 settembre 1442; c. 245v., n. 628 - 17 gennaio 1443; c. 256v., n. 652 - 31 gennaio 1443.

(9) ASG, AS. *Litter.* 1788, c. 461r., n. 1134 - 25 ottobre 1447: «Cum enim negocia ad rem publicam pertinentia sub arcano tractanda forent, tota civitas prius cognitionem habebat eorum que gerebantur quam nos et alii magistratus a quibus missus fueratis. Que res effecit ut revocatio vestra procuraretur.»

(10) Per il testo della pace del 1444, cfr. ASG, *Liber Iurium* III, cc. 45r.-53r.

(11) ASG, AS. *Litter.* 1790, c. 15r., n. 71.

(12) ASG, AS. *Litter.* 1790, cc. 19v.-20r., nn. 102, 103, 104 - 9 marzo 1447, lettere ad Aronne Cibo, Alfonso d'Aragona ed Oberto Giustiniani. Ad Aronne Cibo, il doge affidava inoltre l'incarico di procurargli, per proprio uso personale, un cavallo «aptum pro persona nostra, non excedentem annos quatuor vel quinque, capitis parvi et medie sortis».

(13) ASG, AS. *Litter.* 1790, c. 21v., n. 111.

(14) ASG, AS. *Litter.* 1790, c. 22r., n. 114.

(15) ASG, AS. *Litter.* 1789, c. 131r., n. 374; c. 131v., n. 378.

(16) ASG, AS. *Instructiones* 2707A, nn. 102-103, 29 marzo 1447. Forse a causa dell'invio di questa solenne ambasceria al sovrano, Giano Campofregoso non affidò per un certo periodo incarichi ufficiali ad Aronne Cibo, cui confermò soltanto, il 2 aprile 1447, l'incombenza di procurargli un cavallo di tre o quattro anni «nobis dignus». Cfr. ASG, AS. *Litter.* 1791, c. 52r., n. 191.

(17) ASG, AS. *Diversorum Registri (Div. Reg.)* 540, cc. 14r.-15v., 31 marzo 1447; *Litter.* 1790, c. 31r., n. 167 - 1° aprile 1447.

(18) ASG, AS. *Litter.* 1789, c. 139v., nn. 414-415.

(19) ASG, AS. *Litter.* 1789, c. 144r., n. 426; *Litter.* 1791, c. 63v., n. 239.

(20) ASG, AS. *Litter.* 1789, c. 147v., n. 440; *Litter.* 1791, cc. 66v.-67r., nn. 249, 252.

(21) ASG, AS. *Litter.* 1789, c. 148v., n. 445; cc. 3r.-v., nn. 10, 12.

(22) ASG, AS. *Litter.* 1789, c. 152r., n. 461; c. 9r., n. 32 - 17 e 28 maggio 1447.

(23) ASG, AS. *Litter.* 1789, c. 157r., n. 480.

(24) Cfr. L. LEVATI *cit.*, p. 338.

(25) ASG, AS. *Litter.* 1789, c. 159v., n. 489. Il 31 luglio 1447 lo stesso doge rivolgeva una lettera analoga al sovrano, assicurandolo che avrebbe fatto il possibile per tutelare i sudditi aragonesi dai pirati corsi, ora che l'isola era tornata in possesso della Repubblica; si augurava però che il sovrano facesse altrettanto, riguardo ai corsari catalani che, facendo base in Sardegna, danneggiavano i Genovesi a Bonifacio e Calvi. Cfr. *Litter.* 1790, c. 47v., n. 242.

(26) ASG, AS. *Diversorum Communis Ianue (Div. Com. I.)* 3036 - 9 giugno.

(27) ASG, AS. *Div. Com. I.* 3036, 13-14 giugno 1447.

(28) ASG, AS. *Litter.* 1791, c. 15r., n. 53. Il 15 giugno venne proposta al sovrano, in seconda istanza rispetto a quella del Lomellino, la candidatura a console di Battista di Goano - *Litter.* 1790, c. 37v., n. 194. Sull'episodio della congiura dei Giustiniani, vedi A. PESCE, *Alcuni documenti intorno alla ricostruzione del Castelletto e ad un intrigo di Alfonso d'Aragona (1448-1455)*, in «Giornale storico e letterario della Liguria», 1907, pp. 74-97.

(29) ASG, AS. *Litter.* 1789, cc. 161v.-162v., nn. 498-499.

(30) ASG, AS. *Litter.* 1789, c. 162v., n. 500.

(31) ASG, AS. *Litter.* 1790, cc. 41r., 42v., nn. 215, 222. Il 26 giugno 1447 il doge e gli Anziani ratificarono il provvedimento di nomina di Giovanni Federici, datato Tivoli, 29 aprile. Il Federici, già investito di tale carica ai tempi del dogato di Raffaele Adorno, ne era stato privato, a beneficio di Nicolò Giustiniani, a causa dell'appoggio da lui dato alla ribellione di Benedetto Doria. Cfr. ASG, AS. *Div. Com. I.* 3036, n. 162; G. OLGATI, *Genova, 1446* cit., p. 142.

(32) ASG, AS. *Materie Politiche* 2731, n. 50 - senza data.

(33) ASG, AS. *Div. Reg.* 539, cc. 77r.-79v.; *Politicorum* 1647, n. 59.

(34) ASG, AS. *Litter.* 1778, cc. 101r.-v., n. 297.

(35) ASG, AS. *Litter.* 1790, cc. 45r.-v., n. 236: «Conditiones enim pacis et belli, que nunc per omnem Italiam agitantur, materiam prebent nobis precipuum aliquid cogitandi quo etiam nos in utraque conditione soli non simus, existimantes non utile / consilium fore in tantis rebus desides esse aut otiosos. Nihil etiam postquam in patriam redivimus magis optavimus quam pacem illius serenissimi regis et precipuam quandam intelligentiam quam utrique parti recte conducere arbitrabamur».

(36) ASG, AS. *Litter.* 1790, c. 50r., n. 252.

(37) Riguardo al problema della successione di Filippo Maria Visconti, vedi F. COGNASSO, *Storia di Milano*, Fondazione Treccani degli Alfieri, 1955, vol. VI, pp. 388-segg.

(38) ASG, AS. *Litter.* 1789, c. 174r., n. 539.

(39) ASG, AS. *Litter.* 1790, cc. 58v.-59v., nn. 291-292.

(40) ASG, AS. *Litter.* 1789, c. 175v., n. 548: «volumus amicitias vestras ex nobis potius quam aliunde cognoscere nos videlicet, in hac rerum perturbatione metuentes ne terre nostre in rebellium aut inimicorum nostrorum manus devenirent, operam dedisse ut non ad alios quam ad nos ipsos divertantur».

(41) ASG, AS. *Litter.* 1789, c. 176r., n. 549.

(42) ASG, AS. *Instructiones* 2707A, n. 105.

(43) ASG, AS. *Litter.* 1790, cc. 60r.-61r., nn. 293, 295.

(44) ASG, AS. *Instructiones* 2707A, n. 106.

(45) ASG, AS. *Litter.* 1789, c. 180r., n. 564.

(46) ASG, AS. *Div. Reg.* 539, cc. 81v.-83r.; *Div. Com. I.* 3036 - 25 agosto: «Questa nova vexinansa e questa grande ambicium de segnorezar, la qual se dimostra in li Venetiaim, certissimamenti pò non solamenti dessiar ma etiamde spaventar ogni persona chi abia intendimento, e excitar cascum in far quelli remedii chi se possam sperar esser salvacium nostra; maxime vegandose lo fogo sì preso a caza, e intendando che chi non feice a tempo, la tarditae sereiva mortifera». I dodici nuovi *Provisores* erano Antonio de Franchi Luxardo, Pietro di Montenegro, Gaspare

Cattaneo, Marco de Cassina, Tommaso di Domoculta, Teodoro Fieschi, Battista Spinola, Luca Grimaldi, Nicolò Cebba, Francesco Re, Gaspare de Cassana, Teramo de Oliverio. Riguardo agli otto precedenti magistrati, l'unico cambiamento era rappresentato dalla presenza di Bartolomeo Basadonne al posto del congiunto Giovanni.

(47) ASG, AS. *Litter.* 1790, cc. 76v.-77r., n. 361.

(48) ASG, AS. *Litter.* 1789, cc. 181r.-182r., n. 567 - 28 agosto.

(49) ASG, AS. *Litter.* 1789, cc. 182r.-v., n. 570.

(50) ASG, AS. *Litter.* 1789, c. 185r., n. 578 - 7 settembre, a ser Manfredi (de Fillateria?).

(51) ASG, AS. *Instructiones* 2707A, n. 108.

(52) ASG, AS. *Instructiones* 2707A, n. 112.

(53) ASG, AS. *Instructiones* 2707A, n. 110.

(54) Si ricordi che l'*Officium viginti Provisorum* era stato creato in seguito al Gran Consiglio del 25 agosto.

(55) ASG, AS. *Instructiones* 2707A, n. 111 - 7 settembre 1447.

(56) ASG, AS. *Instructiones* 2707A, nn. 112-113 - 8 settembre 1447. Per quanto il destinatario delle istruzioni non sia specificato, ma definito genericamente «spectabilis vir nobis carissime», la menzione, in due punti diversi, di Aronne Cibo in terza persona fa supporre che si trattasse di persona diversa dal *regius consiliarius*. Poiché da documenti successivi risulta che insieme con quest'ultimo partì Giovanni Federici, ritengo che proprio il nuovo console dei catalani fosse il secondo ambasciatore del doge.

(57) ASG, AS. *Litter.* 1778, c. 108r., n. 322.

(58) ASG, AS. *Litter.* 1778, c. 117v., n. 363.

(59) ASG, AS. *Litter.* 1778, cc. 123r.-124r., n. 386. Riguardo alla figura del Fieschi, Ammiraglio generale della Repubblica, ed alla sua tragica fine, cfr. A. PESCE, *Alcune notizie intorno a Giovanni Antonio del Fiesco ed a Nicolò Campofregoso (1448-1452)*, in «Giornale Storico e Letterario della Liguria», 1905, pp. 361-407.

(60) ASG, AS. *Litter.* 1789, c. 199v., n. 626. Una lettera analoga venne inviata anche a Giovanni Federici.

(61) ASG, AS. *Materie Politiche* 2731, n. 50 (in pergamena). Cfr. il testo del documento, in Appendice.

(62) ASG, AS. *Instructiones* 2707A, n. 118.

(63) Cfr. G. OLGATI, *Angelo Giovanni Lomellino: attività politica e mercantile dell'ultimo podestà di Pera*, in «La Storia dei Genovesi», IX, Genova, 1989, p. 164.

(64) ASG, AS. *Litter.* 1778, cc. 175r.-178r., n. 573; *Materie Politiche* 2731, nn. 52, 57.

(65) ASG, *Liber Iurium* III, cc. 169r.-170v..

APPENDICE

1447, novembre 7

Trattato di alleanza stipulato tra Alfonso d'Aragona ed Aronne Cibo, procuratore del doge Giano Campofregoso, dell'Ufficio dei Provvisori e del Comune di Genova.

ASG, AS. *Materie Politiche* 2731, n. 50.

In Dei nomine, amen. Anno a Nativitate Domini nostri Ihesu Christi millesimo quadringentesimo quadragesimo septimo, die martis VII^a mensis novembris, indictione XI^a. Quamquam nichil firmitus nichilque stabilius sit ea amicitia que ab optimis nature principiis ducta mutiusque inter se officiis dudum confirmata et aucta extiterit, nonnumquam tamen pactis, condicionibus ac legibus ea statui solet, cum quod posteris sempiterna memoria eius relinquatur, tum vero quod quasi propositis ante oculos terminis quid ab uno quoque agendum sit manifesto appareat, ne ve aliquando evenire possit ut contra amicitie leges etiam invitus per ignoranciam petes; serenissimus igitur et invictissimus dominus Alfonsus, Dei gratia rex Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Valencie, Hierusalem, Hungarie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux Athenarum et Neopatrie ac etiam comes Rossilionis et Ceritanie, et nobilis ac prestans vir Alaon Cibo quondam Mauricii, civis ianuensis, procurator, syndicus, actor, factor, commissarius ac certus nuncius et procuratorio et sindicario nomine illustris et excelsi domini Iani de Campofregoso, Ianuensium ducis, et magnificorum dominorum viginti Provisorum, nomine et vice excelsi Comunis Ianue solenniter ac specialiter constitutus, ut constat publico instrumento rogato et tradito per Gocardum Peroni de Donatis, anno et die in eo contentis, cuius tenor sequitur ut infra, videlicet:

«In nomine Domini, amen. Anno a Nativitate eiusdem M^oCCCC^oXXXVII^o, indictione nona secundum Ianue cursum, die vero VII^a septembris, illustris ac excelsus dominus dominus Ianus de Campofregoso, Dei gratia Ianuensium dux etcetera, et magnificum Officium dominorum viginti Provisorum in sufficienti numero congregatorum, et quorum nomina sunt hec: Gaspar Cataneus prior,

d. Babbista Cigalla, Anthonius de Franchis Luxardus, Branchaleo Lercarius, Franciscus Rex, Anthonius de Zoalio, Petrus de Montenigro, Borbonus Centurionus, Simon de Multedo, Nicholaus Cebba, Paris Iustinianus, Lucas de Grimaldis, Marchus de Cassina, Gabriel de Auria, Thomas de Domoculta, Gaspar de Cassana, Anthonius Lomellinus, Teodorus de Flisco⁽¹⁾ et Bartholomeus Baxadone; volentes utilitati publice consulere multaue futura sane prospicientes, agentes nomine et vice magnifici et excelsi Comunis Ianue, in presentia mei notarii et testium infrascriptorum, sponte et ex certa scientia communi et eodem consensu ad hec congregati, omnibus illis via, iure, modo et forma quibus magis ac melius potuerunt et possunt, fecerunt ac constituerunt et faciunt ac constituunt suum et dicti Comunis Ianue syndicum, procuratorem, actorem, factorem, commissarium ac certum nuntium specialem et quicquid de predictis melius dici et esse potest nobilem ac prestantem virum civem ianuensem Alaonem Cibo quondam Mauricii, absentem sed tamquam presentem, specialiter nominatim ac expresse ad transigendum, paciscendum, conveniendum, praticandum, concludendum ac firmandum, nomine prefati illustris domini ducis et Officii, agentium nomine et vice Comunis Ianue et pro ipso Comune, omne genus lighe, federis, intelligencie, pacti, amicitie et conventionis quod illi melius ac rectius visum fuerit expedire, cum et sub omnibus illis modis, formis, conditionibus, pactis, penis, obligationibus et iuramentis ac clausulis tam generalibus quam spetialibus, prout et sicut ipsi videbitur, cum serenissimo ac gloriosissimo principe domino Alfonso Aragonum et utriusque Sicilie rege etcetera, seu quolibet legitimo eius procuratore aut mandatario, et pro predictis omnibus et singulis ac quolibet predictorum unum et plura instrumenta ac scripturas publicas faciendum et fieri faciendum ac rogandum, vallatum ac vallata et roborata omnibus illis solennitatibus, clausulis et condicionibus que in huiusmodi negotiis fieri solent ad validitatem vel que de iura requirantur, demumque generaliter in predictis omnibus et singulis et circa predicta ac connexis et deppendentibus ab eisdem ea omnia et singula gerendum, faciendum, procurandum et exercendum que in predictis omnibus ac singulo predictorum necessaria fuerint et opportuna, et que ipsimet illustris et magnifici constituentes nomine quo supra facere possent si presentes essent, etiam si mandatum exigèrent magis speciale aut specialissimum. Dantes ac concedentes et tribuentes prefato eorum dictis nominibus sindico et procuratori ac commissario, absentem sed tanquam presenti, in premissis et circa premissa ac quolibet premissorum plenum, liberum, largum et generale mandatum, cum plena, libera, larga et generali ac omnimoda potestate et

administracione et speciale ubi exigitur speciale, promittentes dictis nominibus mihi Goctardo, notario et cancellario infrascripto, tanquam persone publice officio publico stipulanti et recipienti, nomine et vice omnium quorum interest et intererit vel interesse poterit in futurum, ad cautelamque iurantes ad sancta Dei Evangelia, manibus tactis Scripturis, se perpetuo ratum, gratum ac firmum habituros omne id et totum quicquid ac quantum per prefatum eorum procuratorem et syndicum in predictis et circa predicta ac quolibet predictorum actum, gestum, procuratum, firmatum, promissum fuerit vel conclusum, sub ypoteca et obligacione sui dictis nominibus et omnium bonorum presentium ac futurorum. Renunciantes excepcioni rei non sic vel aliter geste, doli, mali, metus et in factum condicioni sine causa et omni alii iuri ac legum auxilio. Actum Ianue, in ducali palacio et in sala viridi, presentibus egregiis viris Matheo di Bargalio et Nicholao de Credencia cancellariis Comunis Ianue testibus etcetera. † Ego, Goctardus Peroni de Donatis de Sarzana, publicus imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius ac excelsi Comunis Ianue cancellarius, predictis his omnibus interfui et rogatus scripsi, licet gravioribus occupatus per manum alterius transcribi fecerimus, addito illo vocabulo «larga» in linea decimanona omissio defectu transcribentis, signo et nomine meo apposito in fidem et testimonium omnium premissorum».

Ipse dico dominus rex, ex una parte, ipseque Alaon, procurator et actor ut supra, ac de mente prefatorum domini ducis et Comunis plenissime instructus, ex altera parte, animadvertentes inter dictum serenissimum dominum regem et prefatum excelsum Comune Ianue amicitie pacisque condiciones ac federa dudum icta fuisse, que, quamquam idem inter ipsos animus eademque voluntas sit que semper fuit, pro condicione tamen rerum ac temporum, non tam inmutata exsistunt quam reformatione quadam egere videntur⁽²⁾, ambe quidem partes omnibus iure, via, causa et forma quibus melius, validius et efficacius potuerunt et possunt, non per errorem aut improvide, sed animo plene et mature deliberato, omni metu et impressione cessante, ac intervenientibus omnibus tam iuris quam facti solennitatibus, sponte, libere, realiter et sincere devenerunt ad infrascriptas et infrascripta convenciones, obligaciones, promissiones, pacta, federa, capitula, iuramenta et vota, per tres annos a die presenti numerandos duratura, inviolabiliter et inconcusse adimplenda et servanda realiter et integre, omni machinacione et sinistra interpretacione remota, cum solennibus stipulacionibus, precedente interrogacione et congrua responsione subsequente factis⁽³⁾ et adhibitis ac super singulis promissionibus, stipulacionibus et capitulis

iuramento et voto interpositis ad maiorem firmitatis corroboracionem.

Primo namque ex hoc federe et hac intelligencia ac liga ut supra expressum sit et esse intelligatur et declaratum quod utraque pars de qua⁽⁴⁾ supra teneatur et obligata sit habere, tenere et tractare amicos alterius partis pro amicis et inimicos pro inimicis, salvis tamen his que nominatim et expresse in presenti contractu declarantur, atque habeatur semper in omni casu specialis mencio et relacio ita ut aliqua generalia in presenti federe, liga et contractu⁽⁵⁾ comprehensa non derogent specialibus seu his de quibus specialis mencio facta esse videatur, sed omnia in uno quoque robore suo et intellectu pure et sincere habeantur et intelli⁽⁶⁾gantur. Secundo⁽⁴⁾, quod predictae partes altera alteram in omni suo statu et dominio intelligatur et obligata expresse sit tueri et deffendere, omni suo posse et bona fide et omni opera et arte ac bello et pace, ab omni persona, domino, principe, communitate, dominio, rege aut quocumque digniori titulo fungi videatur, etiam si talis esset⁽⁶⁾ de qua specialis et expressa mencio esset, necessaria facienda volente aliquam ex dictis partibus offendere vel ei movere bellum aut guerram clam vel palam, et auxilia <ac subsidia necessaria>⁽⁴⁾ mari et terra conferre alteri parti ac movere et facere bellum contra talem dominum, principem, dominium, regem seu personam facientem seu moventem bellum alteri parti, ita ut bona et sincera fide unius partis bonum aut periculum commune alterius habeatur ut decet inter veros amicos, ligatos et confederatos.

Tercio,⁽⁷⁾ quod per ea omnia que superius dicta sunt non intelligatur astricta aliqua ex dictis partibus ad petitionem alterius facere vel movere ullo modo bellum aut guerram Sedi Apostolice, serenissimo domino Imperatori, seren⁽⁸⁾issimis dominis re⁽⁴⁾gibus⁽⁴⁾ Navarre, Castelle et Portugalie et duci Burgundie, marchioni Estensi⁽⁸⁾ neque Comunitati Mediolani, sed una queque pars possit cum predictis omnibus et singulis eorum in pace vivere vel bellum facere pro suo libito, aut fedus inire sine contradictione alterius partis vel aliqua alia obligatione. Expresso tamen quod aliquod fedus quod alteri parti fecere vel inire cum aliquo ex predictis contingeret non fieri possit ad aliquam lesionem alterius partis scilicet vel prefati serenissimi domini regis Arag⁽⁴⁾onum vel ipsius⁽⁴⁾ illustris domini ducis et Comuni. Declarato tamen quod si aliqui ex predictis nominatis clam vel palam, directe vel indirecte, per se, sequaces suos, recommendatos, complices aut stipendiatos guerram, bellum vel molestiam moverent aut facerent prefatis et illustri domino Iano duci et Comuni, aut alicui suo castro, terre vel ville aut territorio aut dominio suo, teneatur et obligatus sit prefatus serenissimus dominus

rex Aragonum ipsos illustrem dominum Iano ducem et Comune, toto suo posse, terra et mari deffendere <ac protegere cum omni eius statu et domi⁽⁴⁾nio a prefatis omnibus et suis, quomodocumque vel⁽⁹⁾ qualitercumque bellum aut guerram vel molestiam ipsis illustri domino Iano duci et excelso Comuni clam aut palam inferentibus, et ea omnia bona fide agere et procurare que necessaria videbuntur ad suam deffensionem et protectionem.

At etiam si aliquis ex predictis nominatis aut suis⁽¹⁰⁾ sequacibus, complicibus, recomendatis vel aderentibus clam vel palam se impedit <rit de aliquo>⁽⁴⁾ castro, terra vel villa quod situm sit intra Corv⁽⁴⁾um et Monachum, mare aut Iuga vel⁽⁴⁾ quod intermediat riparias ianuensis districtus, etiam comprehensis Montobio, Turrilia, Varixio, Burgo Valistari aliisque locis, terris et villis quorumcumque civium ianuensium, comprehensis etiam castris citra Macram ut puta Sarzana, Sarzanello, Falcinello, Sancto Stephano, Villa Sivero, Petrasancta cum omnibus suis territoriis, Villafranca, Castronovo, Cararia et Avencia aut aliis que nunc teneantur et possideantur per prefatos illustrem <dominum Iano ducem>⁽⁴⁾ et excelsum Comune aut alios quicumque sint infra dictos terminos, etiam comprehensis eis omnibus et singulis que in insula Corsice, hoc est Bonifacio, Calvi et aliis quibuscumque castris, terris, villis et locis ipse illustris dominus Ianus dux et dictum Comune Ianue tenent et possident, et que eis per sanctissimum dominum Nicolaum⁽¹¹⁾ papam intra dictam insulam constituta restituenda sunt que censeantur habita pro restitutis, et comprehensis eis omnibus etiam et inclusis in dicta insula sitis que arecomandatis ipsius serenissimi domini regis, post pacem initam intra ipsum serenissimum dominum regem et ipsum Comune Ianue, occupata sunt in presenciarumque tenentur et possidentur seu quasi; ceteris autem in dicta insula omnibus sitis et constitutis que per ipsum serenissimum dominum regem et eius subditos vel recommendatos tenentur seu possidentur vel quasi, queque ab eadem serenitate eiusque recomendatis et subditis post dictam pacem initam occupata sunt per dictum Comune Ianue aut quosvis alios, exceptis ac omnino exclusis atque ita eidem serenissimo domino regi, subditis et recomendatis suis in dicta insula, salvis et reservatis remanentibus ut sic equa lance convenciones procedant vel si dictis locis vel alicui eorum, sive illa tenentibus aut possidentibus quousque teneant sive possideant, favores et auxilia clam vel palam prebuerit, aut si cum castris ianuensium que nunc per quemcumque dominum aut personam teneantur vel in futurum tenerentur sita ultra Iugum directe vel indirecte, bellum, guerra vel offensa aut molestia prefato illustri

domino Iano duci et dicto Communi et suo statui inferretur vel inferri fieret, in omni casuum predictorum teneatur prefatus serenissimus dominus rex deffendere prefatos illustrem dominum Ianum ducem et Comune ut supra dictum est.

Expresso etiam et declarato quod, casu quo inter ipsum serenissimum dominum regem Aragonum ex una parte et prefatos reges Castelle et Portugalie aut eorum alterum ex altera oriretur aut fieret bellum aliquod, ipsi prefati illustris dominus dux et ⁽¹²⁾ Comune non possint nec debeant aliqua subsidia dare ipsis regibus Castelle et Portugalie nec alicui eorum, ymmo expresse teneantur et obligati sint prohibere naves et fustas quaslibet ianuensium ne dicta subsidia prestent via aut modo aliquo tam directe quam indirecte. Non tamen per hec verba intelligatur prohibitus aditus mercantilis et negociacio mercantilis ianuensium tam mari quam terra cum navibus, fustis et navigiis in dictis regnis Castelle et Portugalie, sed si contingeret quod navis aliqua vel naves ianuensium, bello existente inter prefatos serenissimum dominum regem Aragonum et Castelle aut Portugalie sive alicuius eorum, vel per aliquem ex eis detinerentur in suis regnis aut portubus et cum illa navi aut illis bellum quovismodo inferretur prefato serenissimo domino regi aut subditis suis, eo casu teneantur prefati illustris dominus dux et Commune cum effectu facere quod dicta navis vel naves discedant a dictis serviciis et dicta offensa et illata damna restituant, quod si facere non possent teneantur armare alteram navem vel totidem naves que ⁽¹³⁾ opugnare possint et prossequi dictas naves aut navim que esset ad servicia ut supra et bellum inferret ut dictum est.

Quarto, quod colligati, adherentes et recomendati parcium, qui infra quatuor menses nominati fuerint et infra alios quatuor menses ratificaverint, gaudeant beneficio presentis lige, non quo ad prestanda subsidia sed quo ad hoc ut non possint offendi per alteram partem, nisi ⁽¹⁴⁾ ipsi colligati ut supra contra alteram partem vel aliqua contenta in presenti liga facerent, non possit tamen ulla pars dare colligatos, adherentes et recomendatos eos contra quos ab expresse convenitur seu agitur in presentibus capitulis neque eos qui sunt vel erunt ullo tempore in subiectione vel sub gubernacione alterius partis.

Quinto, quod prefati illustris dominus Ianus dux et Comune non possint cogi ad movendum aut faciendum bellum vel guerram contra aliquam personam, dominum, dominium, principem, comunitatem vel regem aut alium nisi primo et ante omnia requisiti sint a prefato serenissimo domino rege Aragonum per menses octo ante ad hoc, ut parare se possint ad tale bellum et ⁽¹⁵⁾ providere indemnitati mercium civium suorum, salvo si bellum moveri vellet contra

Florentinos et Venetos aut alios quoscumque tam Italos quam externos intra Italiam sufficiant menses tres, quos ex nunc ipse serenissimus dominus rex vult et intendit quod currere incipiant. Contra Venetos autem quo ad tempus belli movendi sufficiant menses quatuor, qui etiam ex nunc currere incipiant ut supra. Et viceversa prefatus serenissimus dominus rex non possit cogi ad movendum vel faciendum bellum vel guerram contra aliquam personam, dominum, dominium, principem, comunitatem vel regem aut alium nisi primo et ante omnia requisitus sit a prefato illustri domino Iano duce et Comuni Ianue per menses octo ante, et hoc ut parare se possit ad tale bellum et providere indemnitati subditorum suorum, salvo si bellum moveri vellet contra Florentinos et Venetos aut alios quoscumque tam Italos quam externos intra Italiam sufficiant menses tres, quos ex nunc ipse illustris dominus Ianus dux et Comune intendunt quod currere incipiant, contra Venetos autem quo ad tempus belli movendi sufficiant menses quatuor, quos etiam ex nunc ipse illustris dominus Ianus dux et Comune intendunt quod currere incipiant ut supra.

Sexto, quod ex nunc ipse illustris dominus Ianus dux et prefatum Comune Ianue teneantur et obligati sint dare receptum, transitum, victualia et aliud quodcumque refrescamentum in suis terris tam per mare quam per terram quibusvis gentibus armigeris ipsius regie maiestatis que gentes insurgerent seu moverent bellum ipsis Florentinis et Venetis aut aliis quibuscumque intra ⁽¹⁶⁾ Italiam, et parimodo sit obligata regia maiestas facere prefatis illustri domino Iano duci et Comuni Ianue.

Septimo, quod prefatus serenissimus dominus rex obligatus sit et teneatur ac effectualiter debeat solvere prefato illustri domino Iano duci vel cui commiserit stipendium lancearum trescentarum, ad rationem ducatorum octo in mense pro lancea, et stipendium peditum sexcentorum ad rationem ducatorum duorum pro singula paga et in mense. Quas lanceas et pedites tenere debeat ubicumque regie maiestati placuerit intra Italiam nisi pro defensione status ipsorum illustris domini Iani ducis et Comunis necessarii essent in Ianua seu eius ripariis, quo in casu possit penes se retinere dictos equites et pedites aut illam partem eorum que sibi necessaria fuerit secundum quantitatem aut qualitatem belli. Pro quibus lanceis trescentis et peditibus sexcentis, per ipsum illustrem dominum ducem scribendis et faciendis, teneatur et obligatus sit prefatus serenissimus dominus rex, per duos menses a die firme presencium capitulorum, dare et solvere prefato illustri domino Iano duci seu cui commiserit prestanciam ad rationem ducatorum quinquaginta pro singula lancea,

et pagam sive stipendium mensium trium pro dictis peditibus ad rationem predictam, post quam prestanciam dictorum equitum, elapsis tot mensibus quot capiant summam dicte prestancie ad rationem ducatorum octo pro singula lancea et in mense, teneatur prefatus serenissimus dominus rex de mense in mensem dare et solvere ipsi illustri domino Iano duci stipendium dictarum lancearum ad rationem suprascriptam, ita quod in fine cuiuslibet anni videatur percepisse pagas duodecim dicti stipendii; de peditibus vero, post consumptam prestanciam trium mensium, teneatur prefatus serenissimus dominus rex singulo mense solvere pagam integram, de quo stipendio fieri debeat assignacio specialis qua solucio mensualis consequi possit, declarato etiam quod stipendium dictorum equitum et peditum currere incipiat per unum mensem ante quam dicta prestancia ipsi illustri domino Iano duci numeretur, declarato etiam et convento quod ipse serenissimus dominus rex non teneatur neque obligatus sit de dictis equitibus et peditibus solvere nisi eos dumtaxat quos illustris dominus Ianus dux scripserit sive monstraverit realiter et de facto, quam monstram facere teneat tociens quociens eidem serenissimo domino regi placuerit. Que prestancia per ipsum serenissimum dominum regem solvi debeat in civitate Neapolis aut in civitate Ianue pro arbitrio ipsius serenissimi domini regis, declarato etiam et convento quod prefatum stipendium durare habeat quousque duraverit presens liga et intelligencia.

Octavo, quod, casu quo prefatus illustris dominus Ianus dux et dictum Comune bellum suscepisset ad petitionem domini regis suprascripti, videlicet ut puta contra Florentinos et Venetos⁽¹⁷⁾ aut similia, durante dicto bello prefatus illustris dominus dux et Comune cogi non possint ad aliud bellum suscipiendum aut movendum nisi tale bellum ex illo bello manifeste oriri et nasci videretur.

Nono, quod in omni bello suscepto per prefatum serenissimum dominum regem, in quod ingressi essent prefati illustris dominus dux et Comune vel ad instanciam domini regis suscepissent aut movissent, prefatus serenissimus dominus rex pacem de tali bello facere non possit sine expresso et mutuo ac comuni consensu prefatorum illustris domini Iani et Comunis⁽¹⁸⁾, et in qua pace prefati illustris dominus Ianus dux et Comune inclusi sint semper, ut decet in bona amicitia et veris colligatis et confederatis, ac etiam omnis restauracio et emendacio damnorum et seu impensarum, que peteretur per dominum regem predictum et obtineretur in quacumque pace que ex comuni bello nasceretur, habeatur comunis cum prefato domino duce et Comuni porrata dictorum damnorum et seu impensarum. Ac etiam expresso quod, si in aliquo bello prefatus illustris dominus

Ianus dux et Comune amitterent aliquod castrum, civitatem, terram vel villam, non possit ad pacem deveniri de tali bello sine restitutione et recuperacione dicti talis castri vel ville, civitatis aut terre. Qua damnorum aut expensarum restauracione sive terrarum et castrorum restitutione seu recuperacione facta, teneantur et obligati sint ipsi illustris dominus Ianus dux et Comune pacem facere seu treugas inire ad omnem petitionem, requisicionem et instanciam ipsius serenissimi domini regis. Ac etiam declarato quod, in omni pace quam contingeret ex nunc et per totum tempus presentis lige prefato serenissimo domino regi facere cum aliqua nacione, domino aut dominio, vel in qua nominatus specialiter esset, teneatur semper in dicta pace includere prefatos illustrem dominum ducem et Comune tanquam suos colligatos et adherentes. Et viceversa quod, in omni bello suscepto per prefatum illustrem dominum Ianus ducem et Comune, in quod ingressus esset ipse serenissimus dominus rex vel ad instanciam dicti illustris domini Iani ducis et Comunis suscepisset aut movisset, prefati illustris dominus Ianus dux et Comune pacem de tali bello facere non possint sine expresso et mutuo ac comuni consensu prefati serenissimi domini regis. Et in qua pace prefatus serenissimus dominus rex inclusus sit semper ut decet in bona amicitia et veris colligatis et confederatis, ac etiam omnis restauracio et emendacio damnorum et seu impensarum, que peteretur per illustrem dominum Ianus ducem et Comune predictum et obtineretur in quacumque pace que ex comuni bello nasceretur, habeatur comunis cum prefato serenissimo domino rege porrata dictorum damnorum et seu impensarum; ac etiam expresso quod, si in aliquo bello prefatus serenissimus dominus rex amitteret aliquod castrum, civitatem, terram vel villam, non possit ad pacem deveniri de tali bello sine restitutione et recuperacione dicti talis castri vel ville, civitatis aut terre, qua damnorum aut expensarum restauracione sive terrarum et castrorum restitutione seu recuperacione facta, teneatur et obligatus sit ipse serenissimus dominus rex pacem facere seu treugas inire ad omnem petitionem, requisicionem et instanciam ipsorum illustris domini Iani ducis et Comunis; ac etiam declarato quod, in omni pace quam contigerit ex nunc et per totum tempus presentis lige prefatis illustri domino Iano duci et Comuni facere cum aliqua nacione, domino aut dominio, vel in qua nominati specialiter essent, teneantur semper in dicta pace includere prefatum serenissimum dominum regem tanquam eorum colligatum et aderentem.

Decimo, quod prefatus serenissimus dominus rex recipere aut tenere non⁽¹⁹⁾ possit in suis regnis aut aliquo loco eorum aliquem

qui esset hostis vel inimicus aut rebellis prefatorum illustris domini Iani ducis et Comunis aut sui status, neque dare illi aliquem favorem vel subsidium, receptaculum aut refrescamentum, illumque talem expellere de suis regaliis teneatur semper et quociens fuerit requisitus a prefatis illustri domino Iano duce et Comunitate Ianue, intra quos specialiter et nominatim intelligantur Adurni, sit e converso teneantur prefati illustris dominus Ianus dux et Comune erga prefatum serenissimum dominum regem et in forma reciproca. Reservato quod quicunque ex Adurnis voluerit apud prefatum serenissimum dominum regem vel in suis regnis stare aut morari aut ab eo aliquam provisionem aut sustentacionem habere, prefatus serenissimus dominus rex teneatur effectualiter facere quod dictus talis Adurnus sive tales Adurni fideiubebunt et cavebunt ydonee Ianue de libris decem mille ianuensibus pro singulo, in locis comperarum Sancti Georgii, de non contrafaciendo aliquo modo statui illustris domini Iani ducis et Comunis ac parendo mandatis nec aliter stare possit aut aliquam provisionem aut sustentacionem habere.

Undecimo, quoniam superius dictum est de mutuis deffensionibus ab omni persona, domino, dominio, principe aut rege vel alio expresse sit et ⁽²⁰⁾ esse intelligatur in infrascriptis bellis forma subsidiorum et auxiliorum dandorum per prefatum serenissimum dominum regem dictis illustri domino Iano duci et Comuni, que subsidia et auxilia semper intelligantur ⁽²¹⁾ ultra summam lancearum trescentarum et peditum sexcentorum de quibus supra facta est mencio: primum igitur in bello gallorum quod moveretur ipsis illustri domino Iano duci et Comuni vel quod ad petitionem prefati. domini regis moveri oportet, ut in capitulis supra specialis fit mencio, teneatur prefatus serenissimus dominus rex durante dicto bello manutenere ad subsidia prefatorum illustris domini Iani ducis et Comunis galeas sex et pedites mille et ultra quantum regie maiestati sue pro necessitate rerum et temporum videretur pro suo arbitrio. In bello Florentinorum, quod moveretur ipsis illustri domino Iano duci et Comuni vel quod ad petitionem ipsius domini regis ipsi dominus dux et Comune moverent eisdem casibus, totidem pedites et equites quingentos, in bello Venetorum eisdem casibus, si bellum fieret in partibus civitatis Ianue vel ripariarum aut locorum vicinorum, pedites mille et galeas decem, si bellum fieret in partibus Sirie vel Orientis, ubi videntur parare classem, prefatus serenissimus dominus rex tunc obligatus sit ad dimidiam classis et navium ⁽²²⁾ quas Ianuenses ⁽²³⁾ ad deffensionem parare vellent, si esset bellum piraticum teneatur prefatus serenissimus dominus rex manutenere et <mittere> ⁽⁴⁾ prout necessitas exigeret aliquas trirremes pro

discrecione sua. In reliquis bellis de similibus ad similia secundum qualitatem facti et temporum. Et e converso, in quolibet casuum predictorum, prefati illustris dominus Ianus dux et Comune teneantur manutenere et mittere ad subsidia prefati serenissimi ⁽²⁴⁾ domini regis, in deffensionem tocus sui domini, tot naves armatas que caperent ⁽²⁵⁾ illam expensam quam capit summa subsidii conferendi per serenissimum dominum regem in uno quoque casuum predictorum dumtaxat singula sing<ulis r>eferendo ⁽⁴⁾.

Duodecimo, quod si prefatus serenissimus dominus rex vellet in Ianua fieri facere et armare unam cassem ⁽²⁶⁾ navium pro bello inferendo contra aliquam nacionem, ita tamen quod non sit de exceptuatis, teneantur prefati illustris dominus Ianus dux et ipsum Comune dare prefato serenissimo domino regi tot naves armatas de maioribus et melioribus que tamen possibiles essent, solvente ipso serenissimo domino rege dimidiam dicte classis ad rationem solitam pro medietate cuiuslibet navis, in singulis quarum esse debeant homines ducenti quinquaginta et non minus. Et eo casu prefatus serenissimus dominus rex teneatur facere suis sumptibus aliquam classem galearum ita ut in tali bello victoria talis belli reportari possit. Et in tali bello quod communiter geretur prefatus serenissimus dominus rex teneatur etiam via terrestri, si expediens videbitur, cum omni potencia sibi possibili ad tale bellum intendere.

⁽²⁷⁾ Tertiodecimo, quod in adquisicionibus quas dictis partibus facere contingat in bello florentino aut alio bello in Tuscia, intelligatur expresse tale partimentum factum intra partes predictas: primo, quod a civitate Pisarum inclusive citra versus Romam quidquid in omni bello acquisitum fuerit per partes predictas sit et esse debeat ipsius domini regis, Lucha vero, cum omni territorio suo ac iurisdictione, ac quicquid a Luca versus Pontremulum exclusive extenditur vel continetur, sit et esse debeat prefatorum illustris domini Iani ducis et Comunis Ianue; in adquisicionibus quas fieri contingat de locis ac rebus pertinentibus ad Venetos aut ad alias naciones fiat partimentum pro rata, secundum quantitatem sumptus in quo una queque parcium predictarum participasset in bello et adquisicione predicta, contentaturque regia maiestas, non obstantibus contentis in presenti capitulo, quod acquisito Liburno cum suis pertinenciis sit esse debeat ipsius Comunis Ianue.

Quartodecimo, quod status et dominium prefatorum illustris domini Iani ducis et Comunis in partibus Ianue sit et esse intelligatur ⁽²⁸⁾ a Corvo usque ad Monachum inclusive et omne id totum quod intermediat duas riparias Ianue et intra mare et Iuga, comprehensis etiam eis omnibus et singulis que in insula Corsice,

hoc est Bonifacio, Calvi et aliis quibuscumque castris, terris, villis et locis ipsi prefati illustris dominus Ianus dux et Comune Ianue tenent et possident et que eis per sanctissimum dominum Nicolaum papam intra dictam insulam constituta restituenda sunt que censeantur habita pro restitutis, et comprehensis etiam et inclusis eis omnibus in dicta insula sitis que arecomandatis ipsius serenissimi domini regis, post pacem initam inter ipsum serenissimum dominum regem et ipsum Comune Ianue, occupata sunt inpresenciarumque tenentur et possidentur vel quasi, ceteris autem omnibus in dicta insula Corsice sitis et constitutis que per ipsum serenissimum dominum regem et eius subditos vel recomendatos tenentur seu possidentur vel quasi, queque ab eadem Serenitate eiusque recomendatis et subditis, post dictam pacem initam, occupata sunt per dictum Comune Ianue aut quosvis alios exceptisque omnino exclusis, atque eidem serenissimo domino regis subditis et recomendatis suis in dicta insula, salvis et reservatis remanentibus ut sic equa lance convenciones procedant, comprehenso etiam Montobio, Turrilia, Varixio et Burgo Valistari omnibusque aliis locis, castris et villis quorumcunque civium ianuensium ubi sint, ac etiam comprehenso Castro Ianuensi in insula Sardinie ac Sarzana, Sarzanello ceterisque omnibus que nunc tenentur per Fragosos citra Macram vel que teneri consueverunt in partibus Lunixane, ac comprehensa Petrasancta totoque eius territorio et Cararia ac Avencia; in quibus locis et infra quos terminos prefati illustris dominus Ianus dux et Comune possint disponere, offendere et facere bellum et pacem ac concordiam pro suo libito, sine contradictione, cum omnibus existentibus et habitantibus in dictis locis et intra dictos terminos, prebente tamen prefato serenissimo domino rege auxilia et subsidia necessaria prefatis illustris domino Iano duci et Comuni in omni casu exigente, ac etiam de statu et in statu et dominio prefati illustris domini ducis et dicti Comunis intelligantur esse omnia castra sita ultra Iugum que sunt vel fuerint ianuensium et subditorum suorum per quemcunque teneantur, et hoc semper et quando pervenerint in manus prefati illustris domini ducis vel alterius pro eo et dicti Comunis, vel per concordiam cum comunitate mediolanensi vel per viam belli, quod bellum initum habuisset a prefata comunitate Mediolani vel ab eis illa tenentibus et possidentibus, sic etiam intelligantur de statu suo omnia castra, terre, ville ac civitates quas durante presenti federe contingeret ipsos prefatos illustrem dominum ducem et Comune acquirere. Et parimodo status et dominium prefati serenissimi domini regis sit regnum Neapolis et Sicilie citra et ultra Farum, in quibus locis et intra dictos terminos facere possit eo modo

quo concessum est posse facere prefatis illustri domino Iano duci et Comuni, expresso etiam quod in terris Sirie et Egipti ac Orientis quas nunc tenent Ianuenses, si eis ab aliqua natione bellum moveretur, maiestas regia intelligatur obligata ad omne subsidium et deffensionem dictorum locorum. Et parimodo prefati illustris dominus Ianus dux et Comune erga regiam maiestatem in omnibus locis et suis terris occiduis, comprehensis insulis et aliis que durante presenti federe ab eo acquirerentur. Ita tamen quod illustris dominus Ianus dux et dictum Comune numquam in aliquo bello faciendo vel subsidio conferendo teneantur conferre aliquos favores vel potenciam terrestrem nisi in bello florentino vel ducis Sabaudie cum ad cetera loca non sit ianuensibus facilis accessus terrestri itinere.

Quintodecimo, quod prefatus serenissimus dominus rex teneatur et obligatus sit, ad ostendendam benivolenciam et affectum erga omnes Ianuenses, infra menses duos⁽²⁹⁾ relapsari facere omnes ianuenses et eorum subditos captos vel captivos quandocunque in galeis cathalanorum post contractam pacem et reliquos captos ante pacem relapsare cum modis et formis ut in pace est conventum.

Sextodecimo, quod generalia in presenti contractu non derogent specialibus neque specialia generalibus, sed unumquodque remanet in suo puro sensu et intellectu⁽³⁰⁾, nec alterum alteri contradicere vel repugnare possit.

Decimoseptimo, quod ea omnia et singula que superius scripta sunt ipse⁽³¹⁾ prefatus serenissimus dominus rex intendit facere, attendere et adimplere in quantum nunc aut in futurum per ea aut eorum aliquod non contrafiet capitulis pacis cum dicta Comunitate Ianue per ipsum serenissimum dominum regem dudum firmatis, et quoniam superius de factis Corsice mencio habita est ipse serenissimus dominus rex protestatur quod quicquid per eum in presenti federe et liga dicitur, agitur seu paciscitur non possit nec debeat in aliquo derogare etiam per quemvis contrarium actum titulo et iuri quod ipsa maiestas habet in Regno Corsice, ymmo illud nunc et omni futuro tempore illesum sibi remaneat, salvis tamen omnibus contentis in presenti contractu et aliis in capitulis dicte pacis firmatis.

Que omnia et singula suprascripta capitula prefatus serenissimus dominus rex et prefatus Alaon Cibbo, procuratorio nomine prefati illustris domini Iani ducis et excelse Comunitatis Ianue et quilibet de per se, promiserunt unus alteri et alter alteri attendere et servare ac adimplere bona fide, realiter et sincere, omni dolo et machinatione cessante, et in nullo unquam contravenire de iure vel de facto nec sub aliqua excusacione etiam quovis iure concessa, nec ex aliquo pretenso colore nec ex aliqua causa preterita, presenti vel

futura que dici vel excogitari possit, vel que in spe cogitata non fuisset, vel que in genere cogitari non potuisset, volentes hoc etiam ad inexcogitata trahi et omnes excusaciones rehici et omnes vias, causas et rationes remotas et reiectas esse per quas predicta aut ex eis aliqua indubium quovismodo revocari possent, etiam si talia forent que in generali renunciacione non venirent, vel aliter ius tercii tangerent, vel lederent, intendentes de his omnibus commercium et convencionem intra se habere posse et intra se servari et impleri omnino debere si unquam fides in aliquo servanda est. Et ad maioris roboris firmitatem et firmissimam predictorum omnium observanciam et irrevocabilem validitatem, prefatus serenissimus dominus rex ac dictus Alaon Cibbo, procuratorio nomine predictorum ducis et Comunitatis Ianue, in et super animas suas et utriusque eorum, tactis sacrosanctis Evangeliiis, iuraverunt predicta omnia et singula capitula attendere et observare, nec unquam in aliquo contrafacere de iure vel de facto, nec aliquo pretextu, colore, causa vel occasione nec alicuius mandato vel suasionem nec propter aliquod privatum vel publicum interesse. Et ad augendam omnem obligacionem qua christianus aliquis Deo vel mundo obligari possit aut aliquo fortissimo vinculo ligari, prefati serenissimus dominus rex et Alaon Cibbo, procuratorio nomine predicto, venerunt eterno Deo ac omnibus Sanctis et per solemne votum michi, secretario et notario infrascripto nomine Dei recipienti et ibidem presenti, promiserunt predicta omnia et singula capitula adimplere et servare ut supra et numquam contravenire. Et in quantum ullo unquam tempore quovismodo contravenirent aut contrafacerent, in aliquo ex nunc prout ex tunc prefatus serenissimus dominus rex et dictus Alaon Cibbo, procuratorio nomine prefati domini ducis et Comunitatis Ianue, congrue ad contrafacientem referendo protestantur consentiunt et se propria voce damnant et iudicant quod ab omnibus hominibus dici, appellari, teneri, tractari, reputari, nominari et iudicari possint et debeant ut vere et totaliter fidefragi, infames, periurii, detestabiles, omni fide, humanitate, gratitudine et virtute carentes et quicquid deterius et opprobriosius dici vel excogitari possit, sed amplius, ad tollendum omne remedium in contrarium et ut auferatur omnis excogitacio excusacionum, prefatus serenissimus dominus rex et dictus Alaon Cibbo, procuratorio nomine prefatorum illustris ducis et comunitatis Ianue, promiserunt, iuraverunt et sicut supra venerunt quod a predictis promissionibus, iuramentis et votis ut supra nec ab isto iuramento nunquam impetrabunt aliquam absolucionem, remissionem aut annullacionem ab aliquo summo pontifice, episcopo vel alio, nec alicui impetranti aut impetrare temptanti consencient vel assistent,

se totaliter et omni ingenio ac sforzo resistant et prohibebunt, et in quantum absolucio vel remissio quovismodo impetraretur aut fieret vel proprio motu concederetur, promiserunt et iuraverunt quod tali absolucione nunquam utentur, nec ex illa se liberos aut solutos reputabunt, nec predictis modis vel aliis etiam non expressis nec excogitatis in superioribus capitulis in aliquo ullo modo difficient aut contravenient, per se aut alium vel alios directe vel indirecte, palam vel occulte, quovismodo causa vel ingenio. Renunciantes prefati serenissimus dominus rex ac Alaon Cibbo, procuratorio nomine ut supra, omnibus exceptionibus non sic vel aliter celebrati contractus, non sic factorum capitulorum vel rei geste et excepcioni doli, mali, condicioni sine causa vel ex iniusta causa et excepcioni quod metus causa, fori privilegio, excepcioni subiectionis et cuilibet iuri legum canonum et constitucionum auxilio quomodolibet competenti vel competituro et legi dicenti generales renunciaciones non valere et omnibus aliis privilegiis excepcionibus etcetera. Et hec omnia sub ypotheca et obligacione omnium bonorum presentium et futurorum predictarum parcium et cuiuslibet earum etcetera. Et inde prefatus serenissimus dominus rex et dictus Alaon Cibbo, procuratorio nomine prefatorum domini ducis et Comunitatis Ianue, iusserunt et iubent, rogaverunt et rogant de predictis fieri debere unum et plura instrumenta eiusdem tenoris per Franciscum Martorell secretarium et notarium supradictum et infrascriptum. Et ad maioris roboris firmitatem presens instrumentum eorum propriis manibus subscripserunt. Actum in regiis felicibus castris prope terram regiam Ripomarangie, presentibus spectabilibus et magnificis viris Innico de Gumara comite Ariani, Apici et Potencie maiordomo, Babbista de Placonione vicecancellario et Arnaldo Fonolleda secretario et regiis consiliaris testibus ad premissa vocatis et rogatis. Et ad maiorem cautelam dictus serenissimus dominus rex Aragonum huiusmodi publicum instrumentum, manu sua propria signatum, magno sue maiestatis sigillo comuniri iussit impendenti. Rex Alfonsus.

Ego Aron Cibo, illustris ducis et excelsi Comunis Ianue orator, mandatarius, commiss<arius et proc>urator⁽⁴⁾ qui supra, predict rmo⁽⁴⁾ et iur<ament>o⁽⁴⁾ antedicto, ydeo propria manu me subscribo.

[S.T.] Signum mei Francisci Martorell secretarii prefati serenissimi domini regis Aragonum et utriusque Sicilie etcetera, cuiusque auctoritate per totam terram et ditionem suam notarii publici qui precontentis omnibus et singulis dum sic ut premittitur agerentur, interfui easque scribi feci et clausi ac subscripsi loco, die et anno

in prima linea huius publici instrumenti declaratis. Constat de correctis in XIII^a linea videntur, XIII^a factis, XX^a vel, XXI^a aut suis, XXII^a N, XXVIII^a parte nisi, XXXXVII^a et, XXXXVIII^a civitatis Ianue vel ripariarum aut locorum vicinorum pedites mille et galeas decem. Si bellum fieret in partibus Sirie vel Orientis ubi viderentur parare classem prefatus serenissimus dominus rex tunc obligatus sit ad dimidiam classis et navium, L^a quas lanuenses et in eadem prefati serenissimi ac, LXII^a ac in suo puro sensu et intellectu.

NOTE

(1) Flisco: nel testo Fisco (2) videntur: riscritto su carta abrasa. (3) factis: riscritto su carta abrasa. (4) Guasto per lacerazione. Integrato da minuta. (5) Nel margine sinistro: Amici pro amicis (6) Nel margine sinistro: Mutua defensio (7) Nel margine destro: De exceptuatis (8) Estensi: nel testo stensi (9) vel: riscritto su carta abrasa (10) aut suis: riscritto su carta abrasa. (11) N. riscritto su carta abrasa (12) Nel margine destro: De regibus Castelle et Portugalie (13) Nel margine sinistro: De colligatis et recomendatis nominandis (14) partem nisi: riscritto su carta abrasa. (15) Nel margine destro: De terminis partium ad bellum movendum (16) Nel margine sinistro: De stipendio lancearum et peditum (17) Nel margine destro: De non suscipiendo bina bella (18) Nel margine sinistro: De restauratione habenda in pace (19) Nel margine destro: X. De non recipiendis rebellibus (20) et: riscritto su carta abrasa. (21) Nel margine sinistro: XI. De particularibus subsidii (22) civitatis - navium: riscritto su carta abrasa. (23) quas lanuensis: riscritto su carta abrasa. (24) prefati serenissimi: riscritto su carta abrasa. (25) Nel margine sinistro: XII. De classe fienda (26) cassem: così nel testo per classem (27) Nel margine sinistro: XIII. De acquisitionibus in bellis (28) Nel margine destro: XIII. Qui sit status partium (29) Nel margine destro: XV. De relaxatione captivorum (30) in suo puro - intellectu: riscritto su carta abrasa. (31) Nel margine destro: De confirmatione pacis

JACQUES PAVIOT

OLIVIERO MARUFFO ET LA COUR DE BOURGOGNE

Le rôle des Italiens dans les cours royales ou princières du Nord des Alpes n'a pour l'instant été l'objet d'aucune étude de synthèse, qu'il est peut-être d'ailleurs trop tôt de tenter. À la cour de Bourgogne est assez bien connu le rôle des Lucquois Dino Rapondi sous Philippe le Hardi et Jean sans Peur, Giovanni Arnolfini sous Philippe le Bon, du Florentin Tommaso Portinari et du condottiere Campobasso sous Charles le Téméraire. Ici, nous voulons évoquer le Génois Oliviero Maruffo, peu connu mais qui n'en a pas moins joué un certain rôle auprès du duc Philippe le Bon, tout en ayant entre-temps exercé diverses fonctions dans et au service de sa patrie ⁽¹⁾.

La famille Maruffo est encore aujourd'hui connue à Gênes, son nom étant rappelé par une *piazzetta* et le palais Maruffo-Fieschi. Les études et les documents publiés ⁽²⁾ indiquent qu'aux XIV^{ème} et XV^{ème} siècles les membres de la famille Maruffo ont été présents, comme marchands, patrons de navires et agents de la République, partout où s'est manifestée l'activité génoise. Ainsi, en 1386, Niccolò Maruffo était consul à la Tana. Entre 1394 et 1408, à Chio, on a compté six Maruffo sur les 349 Génois. En 1395, Gianotto Maruffo transporta 18000 cantares d'alun de Romanie en Flandre. En 1404, Merualdo Maruffo était nommé par Boucicaut châtelain de Chio. Cette même année, *Anthonius Marruffus Raffaelis* faisait partie du Conseil des Anciens. Dans le premier tiers du XV^{ème} siècle, Andaro, Brancaleone et Gaspare Maruffo participaient à des sociétés d'assurance maritime entre la Romanie, le royaume de Grenade, l'Angleterre et la Flandre. En 1412 Agostino Maruffo était un des propriétaires d'un navire devant rapporter des marchandises de Londres à Gênes, tandis qu'entre 1412 et 1419 Cristoforo Maruffo, patron de navire, transportait notamment de la guède entre Gênes et l'Écluse.

Originaire de ce milieu, Oliviero Maruffo est mentionné pour la première fois à Bruges, comme marchand résident génois, le 8 février 1404, alors que la ville, dans une opération financière, lui avait acheté des marchandises à terme pour les revendre immédiatement au comptant. Plus tard, le 30 juin 1411, il avançait plus simplement